

CAMUGNANO
CASTEL D'AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
LIZZANO IN BELVEDERE
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

ORIGINALE

**GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLO SPORTELLLO
UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

D E T E R M I N A Z I O N E NR. 43 del 05/02/2020

OGGETTO: CONCLUSIONE PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1, LETT. B) DELLA L.R. N. 24/2017, PER INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DI UNO STABILIMENTO INDUSTRIALE CON VARIANTE AL POC COMUNALE, IN LOCALITÀ CANEVACCIA DI GAGGIO MONTANO (BO) NEI CONFRONTI DI RENOMECCANICA S.R.L. DI GAGGIO MONTANO.

FIRMATO
IL RESPONSABILE
DOTT. DEODATI MICHELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

PREMESSO CHE Renomeccanica s.r.l. di Gaggio Montano (BO), come generalizzata in atti, ha presentato un'istanza per l'attivazione del procedimento unico ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. b) della l.r. n. 24/2017, relativamente ad un intervento di ampliamento di stabilimento industriale con variante al POC comunale, in località Canevaccia di Gaggio Montano;

VISTO l'art. 53, comma 3, della l.r. n. 24/2017, in base al quale la Conferenza di servizi per l'esame del progetto di opere e interventi si svolge ai sensi degli artt. 14 e ss. della l. n. 241/1990;

DATO ATTO che la Conferenza di servizi si è svolta per via telematica in modalità asincrona, e il presente provvedimento costituisce la determinazione motivata di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-*quater* della l.n. 241/1990, sostituendo tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;

VISTI:

- l'istanza prot. 12294 del 12/08/2019 e le successive integrazioni;
- la convocazione della Conferenza di servizi in modalità asincrona prot. 13462 del 06/09/2019;

VISTI i seguenti contributi istruttori e atti di assenso, allegati al presente atto parte integrante di esso:

- il parere favorevole condizionato del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna, acquisito al prot. 13868 del 16/09;
- l'esito delle verifiche antimafia, con nulla-osta, acquisto al prot. 14324 del 24/09/2019;
- il parere di HERA S.p.A. acquisito al prot. 14296 del 23/09/2019;
- la comunicazione del consorzio di Bonifica Renana acquisita al prot. 14321 del 24/09/2019, di non competenza;
- il parere dell'Area Tecnica dell'Unione Appennino bolognese, acquisito al prot. 14848 del 02/10/2019;
- la comunicazione della Regione Emilia Romagna – Difesa del suolo, acquisita al prot. 16281 del 28/10/2019, di non competenza;
- l'autorizzazione paesaggistica del Comune di Gaggio Montano, acquisita al prot. 17056 del 12/11/2019;
- il parere urbanistico-edilizio del Comune di Gaggio Montano, acquisito al prot. 17201 del 14/11/2019;
- il parere dell'Azienda Usl, acquisito al prot. 18187 del 03/12/2019;
- il parere dell'Azienda Usl, acquisito al prot. 18188 del 03/12/2019, relativo alla parte urbanistica;
- il parere di Arpae prot. 18841 del 16/12/2019, sugli aspetti ambientali esclusa la VALSAT;
- il provvedimento del Sindaco metropolitano, acquisto al prot. 756 del 23/01/2019, contenente le determinazioni previste ai sensi dell'art. 53, L.R. n. 24/2017, le contestuali valutazioni ambientali, di cui agli art. 18 e 19, L.R. n. 24/2017, e il parere in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni dell'intervento con le condizioni di pericolosità locale del territorio, ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 19/2008;
- l'assenso di Enel distribuzione, acquisito al prot. 1057 del 29/01/2020;

RITENUTO pertanto di poter procedere all'approvazione dell'intervento, in quanto i contributi istruttori e gli atti di assenso acquisiti si esprimono favorevolmente sugli aspetti tecnici di competenza, benché evidenziando riserve, nonché formulando prescrizioni e condizioni alle quali si fa rinvio;

DATO ATTO che in merito agli obblighi di pubblicità di cui al comma 6 dell'art. 53 citato, con nota del 17/12/2019 il Comune di Gaggio Montano ha dichiarato di aver provveduto:

- a) al deposito del progetto presso la propria sede;
- b) alla pubblicazione nel proprio sito web e sul BURERT n. 300 del 18/09/2019 (Parte Seconda) di un avviso dell'avvenuto deposito con i contenuti di cui all'articolo 45, comma 3 l.r. n. 24/2017;
- c) alla pubblicazione integrale del progetto sul proprio sito web;

RILEVATO che occorre procedere agli adempimenti di pubblicità previsti dal comma 10 dell'art. 53 l.r. n. 24/2017, come segue:

- pubblicazione integrale del presente provvedimento nel sito web dell'Amministrazione procedente e dell'Autorità competente alla valutazione ambientale;
- deposito presso l'Amministrazione procedente;
- invio del provvedimento alle strutture regionali, al fine della pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta conclusione della Conferenza di servizi;

DATO ATTO altresì che la determinazione di conclusione del procedimento in Conferenza produce gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 53 l.r. n. 24/2017 dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso, a condizione che alla medesima data essa risulti integralmente pubblicata sul sito web nella sezione Amministrazione trasparente dell'Amministrazione procedente;

VISTI altresì:

- il D.P.R. n. 160/2010, art. 7;
- L.R. n. 15/2013 ed il D.P.R. n° 380/2001 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*;
- l'art. 107, comma 3, lett. f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio dell'Unione Appennino bolognese n. 10/2014, che ha approvato la convenzione per il conferimento delle funzioni relative allo Sportello Unico Attività Produttive;
- il provvedimento presidenziale nr. 3/2019, di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi, Area delle Posizioni Organizzative, ex artt. 50 e 109, T.U. Enti Locali;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa e ad ogni effetto di legge,

- di approvare a favore di Renomeccanica s.r.l. di Gaggio Montano (BO), come generalizzata in atti, l'intervento di ampliamento di stabilimento industriale con variante al POC comunale, in località Canevaccia di Gaggio Montano, nel rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni indicate negli atti di assenso richiamati in premessa, allegati al presente atto in quanto parte integrante di esso;
- di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Gaggio Montano, al fine della ratifica con delibera consiliare entro 30 giorni dalla data del presente atto, a pena di decadenza;
- di procedere agli obblighi di pubblicità come descritti in premessa, per quanto di spettanza;
- di dare atto che il presente provvedimento costituisce titolo unico con effetto di permesso di costruire, nel rispetto delle condizioni previste nel parere urbanistico-edilizio del Comune di Gaggio Montano e negli altri atti di assenso richiamati in premessa (come detto allegati al presente atto) e con particolare riferimento, prima dell'inizio dei lavori, all'obbligo di presentare il deposito strutturale, stipulare la convenzione urbanistica secondo lo schema allegato al parere, e procedere al completamento dei pagamenti inerenti al costo di costruzione e oneri di urbanizzazione;

L'imposta di bollo si considera assolta mediante l'affissione del contrassegno con l'identificativo n. 01190235464025 del 29/01/2020 di euro 16,00 su copia cartacea del presente provvedimento;

Per i successivi adempimenti di competenza, il presente provvedimento viene notificato a:

- o RENOMECCANICA SRL – pec: alberto.peri@ingpec.eu
- o Comune di Gaggio Montano: pec: comune.gaggiomontano@cert.provincia.bo.it
- o Città Metropolitana di Bologna – Area Pianificazione cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it
- o ARPAE Bologna aobo@cert.arpa.emr.it

Notifica prevista a mezzo PEC in applicazione di quanto previsto dall'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale (d. lgs. 82/2005), del DPCM 22 luglio 2012 e del parere MISE n. 149353 del 28/08/2014;

Avverso il presente provvedimento è ammessa l'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere nel termine di decadenza di sessanta giorni, da proporre al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), oppure, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2020, il giorno ventidue Gennaio, alle ore 12:30 presso gli uffici della Città metropolitana, il Sindaco VIRGINIO MEROLA, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello statuto della Città metropolitana.

ATTO N.8 - I.P. 99/2020 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.7.0.0/4/2019

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese. Procedimento unico avviato ai sensi dell'art. 53, L.R. n. 4/2017, a seguito di istanza presentata dalla ditta Renomeccanica srl per la realizzazione di ampliamento di uno stabilimento industriale in località Canevaccia, in variante alla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Gaggio Montano. Formulazione delle determinazioni in materia urbanistica e delle contestuali valutazioni ambientali.

Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale

Oggetto:

Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese. Procedimento unico avviato ai sensi dell'art. 53, L.R.n. 24/2017, a seguito di istanza presentata dalla ditta Renomeccanica srl per la realizzazione di ampliamento di uno stabilimento industriale in località Canevaccia, in variante alla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Gaggio Montano. Formulazione delle determinazioni in materia urbanistica e delle contestuali valutazioni ambientali.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1. *Esprime*, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna¹, le *determinazioni* previste nell'ambito del procedimento unico avviato dalla Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. b), L.R. n. 24/2017², a seguito dell'istanza presentata dalla ditta Renomeccanica srl, relativa al progetto di ampliamento di uno stabilimento industriale in località Canevaccia, comportante modifica alla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Gaggio Montano. Dette determinazioni vengono espresse sulla base delle considerazioni richiamate in dettaglio nella Relazione istruttoria³, predisposta dal Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana ed allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), nei termini di seguito indicati:

“ In relazione alle competenze della Città metropolitana risulta condivisibile l'assetto urbanistico proposto e si esprime **l'assenso alla conclusione del procedimento unico** con le seguenti riserve al POC:

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 del vigente Statuto dell'Ente.

² Si richiama l'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", secondo cui i Comuni, nel corso della prima fase triennale del periodo transitorio, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), possono avviare ed approvare alcune tipologie di procedimenti urbanistici, in particolare gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, indicati alla lett. e) del medesimo art. 4.

La medesima L.R. n. 24/2017 prevede, con la norma introdotta all'art. 53, comma 1, lett. b), nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, D.P.R. n. 160/2010, il procedimento unico per l'approvazione del progetto definitivo di interventi e opere di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa, ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività.

³ Acquisita in atti con P.G. n. 2576 del 16.01.2020 - Fasc. 8.2.2.7/4/2019.

Riserva n. 1 Si chiede di stralciare dall'elenco degli usi quelli non connessi con l'attività oggetto del presente procedimento speciale;

Riserva n. 2 Si chiede di prevedere il monitoraggio dei flussi di traffico dell'attività che tenga conto anche degli spostamenti di mezzi leggeri, al fine di verificare il rispetto dei requisiti di sostenibilità infrastrutturale della viabilità indicati dal PSC;

Riserva n. 3 Si chiede di esplicitare nel POC le motivazioni della monetizzazione delle dotazioni territoriali in relazione alla disciplina generale delle monetizzazioni e di elencare nella convenzione gli interventi previsti come ammodernamento e riqualificazione delle dotazioni esistenti.

2. *esprime*, inoltre, nell'ambito del suddetto procedimento urbanistico, la contestuale *valutazione di compatibilità ambientale*⁴ sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) del Progetto in esame, in esito alla fase di consultazione svolta dalla Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese mediante apposita Conferenza di Servizi⁵ ed a seguito dell'acquisizione dei pareri espressi dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché sulla base della *proposta di parere motivato resa da ARPAE Area Autorizzazioni Concessioni metropolitana (AACM)* di Bologna⁶, allegata alla suddetta Relazione istruttoria, nei termini di seguito richiamati:
- “Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, **la Città Metropolitana di Bologna esprime una valutazione ambientale positiva sulla ValSAT, condizionata** al recepimento delle riserve sopra esposte, del parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (allegato B) e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella Proposta di parere motivato in merito alla valutazione ambientale (di cui

⁴ L'art. 18, L.R. n. 24/2017, disciplina le procedure in materia di Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) dei piani urbanistici, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, nonché alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa. La Città metropolitana, in qualità di Autorità competente, come disposto ai sensi dell'art. 19, comma 3, L.R. n. 24/2017, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei piani urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano. Nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 53, L.R. n. 24/2017, l'Autorità competente per la valutazione ambientale esprime il proprio parere sulla sostenibilità ambientale e territoriale dei piani urbanistici nell'ambito della Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 4, lett. d).

⁵ Convocata ai sensi dell'art. 53, comma 3, L.R. n. 24/2017, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis, Legge n. 241/1990.

⁶ Documento Prot. n. 4625 del 13.01.2020, acquisito agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 1830 del 14.01.2020. Si richiama l'art. 19, comma 4, L.R. n. 24/2017, secondo cui l'autorità competente per la valutazione ambientale esprime il parere motivato previsto ai sensi dell'art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, nel corso del procedimento unico disciplinato dall'art. 53, L.R. n. 24/2017, acquisendo il parere di ARPAE relativo unicamente alla sostenibilità ambientale delle previsioni dello strumento urbanistico in esame.

- alla delibera di G.R. 1795/2016, punto 2.c.2.12) predisposta da AAC Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE (allegato A).”;
3. formula, altresì, il *parere in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio*⁷, che si allega alla suddetta Relazione istruttoria (Allegato B);
 4. dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese per la conclusione del procedimento urbanistico in esame, nonché per gli adempimenti previsti riguardo alla informazione sulla decisione finale della valutazione ambientale, di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 152/2006, richiamando, inoltre, la necessità di ottemperare agli adempimenti previsti dall'art. 53, comma L.R. n. 24/2017 ai fini della conclusione della conferenza dei servizi e della sua efficacia;
 5. dispone, inoltre, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente, quale adempimento della Città metropolitana previsto ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 152/2006⁸;
 6. dà atto, infine, che la Città metropolitana provvederà, ad avvenuto ricevimento del Piano urbanistico comunale approvato, alla pubblicazione sul proprio sito web della Dichiarazione di sintesi, del Piano di monitoraggio e del Parere motivato, ai sensi dell'art. 18, D.Lgs. n. 152/2016 e ss.mm.ii.⁹

Motivazioni:

La L.R. n. 24/2017 vigente prevede per i Comuni, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. e), la possibilità di approvare, nella fase del periodo transitorio, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUG), gli atti negoziali ed i procedimenti speciali relativi a progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

⁷ P.G. n. 2384 del 15.01.2020. Detto parere rientra tra le competenze attribuite alla Città metropolitana, ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 19/2008, nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

⁸ Art. 17 “Informazione sulla decisione”. La decisione finale è pubblicata sui siti web delle autorità interessate, indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate:

- a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
- b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.

⁹ Il Comune, una volta approvata la variante, la relativa Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio, è tenuto a pubblicarli sul proprio sito WEB ed a trasmetterli alla Città metropolitana per l'analoga pubblicazione.

L'art. 53 della medesima L.R. n. 24/2017 disciplina il “Procedimento unico”, che prevede, in particolare, ai sensi del comma 1, lett. b), l'approvazione del progetto definitivo di interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa, ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività.

Lo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, di seguito denominato SUAP, ha attivato il procedimento unico, ai sensi dell'art. 53, L.R. n. 24/2017, comportante proposta di modifica alla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Gaggio Montano, a seguito della presentazione, in data 9.08.2019, da parte della Ditta Renomeccanica srl, di istanza ai fini della realizzazione di un ampliamento inerente lo stabilimento industriale sito in località Canevaccia.

La procedura è stata attivata per far fronte alla necessità di adeguamento dello stabilimento esistente al recente trend di crescita della propria attività industriale, proponendo l'ampliamento dello stabilimento in località Canevaccia, al confine nord ovest del territorio comunale nell'area attigua allo stabilimento esistente, che il PSC classifica come ambito per nuovi insediamenti produttivi, attraverso la localizzazione in un POC “stralcio”.

Il progetto prevede di realizzare due nuovi corpi di fabbrica, adiacenti a quello esistente:

- 1) un corpo di fabbrica rettangolare di mq 740 di SC che andrà a inserirsi sul fronte sud nella sagoma dell'edificio esistente, con medesima altezza e che servirà da copertura dell'area di carico/scarico-materiali;
- 2) un secondo corpo di fabbrica, affiancato allo stabilimento esistente sul fronte ovest, di mq 6.078 di SC di altezza 12 m., tra l'edificio esistente e l'ampliamento, separati da un “corridoio” aperto dove è previsto un piccolo fabbricato che permetterà il collegamento tra le due aree di produzione.

Nel corpo di fabbrica maggiore verranno trasferite le attività di carpenteria/saldatura e il reparto montaggio macchinari e attrezzature. Lo stesso sarà inoltre utilizzato per alloggiare per intero il materiale stoccato all'interno del fabbricato, favorendo minori flussi di traffico per il trasporto dei materiali da e per i magazzini esterni.

Come previsto ai sensi della normativa sopra richiamata, la Responsabile del SUAP ha comunicato alla Città metropolitana di Bologna e alle Amministrazioni interessate, con

nota Prot. n. 12294 del 6.09.2019¹⁰, l'avvio del procedimento in questione ai sensi dell'art. 53, L.R. n. 24/2017, mediante indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria¹¹, avente ad oggetto l'esame del progetto sopra richiamato, ai fini dell'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, rendendo disponibile informaticamente sul sito web del Comune la relativa documentazione tecnica per la preventiva consultazione.

Con nota Prot. n. 55474 del 24.09.2019 e con nota Prot. n. 58586 del 8.10.2019 la Città metropolitana di Bologna ha richiesto la documentazione integrativa necessaria ai fini degli adempimenti di propria competenza previsti dalla legge.

Il SUAP ha successivamente trasmesso, con nota Prot. n. 18853 del 16.12.2019¹², la documentazione integrativa definitiva per i successivi adempimenti.

Con nota Prot. n. 19019 del 17.12.2019¹³ è stata, infine, trasmessa la Dichiarazione di avvenuto deposito senza osservazioni della Variante agli strumenti urbanistici in oggetto.

Nell'ambito del procedimento in questione, la Città metropolitana di Bologna è chiamata ad esprimere il proprio assenso sulla proposta di variante urbanistica, con particolare riferimento alla verifica di compatibilità dell'intervento con la pianificazione sovraordinata, nonché a formulare le contestuali valutazioni di compatibilità ambientale sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), oltre al parere in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio.

Al fine di pervenire alla conclusione del procedimento in oggetto, il Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana di Bologna ha esaminato la documentazione costitutiva del progetto in esame, anche in rapporto alle disposizioni del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ed ha predisposto la Relazione istruttoria¹⁴, allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), nella quale vengono espresse le determinazioni richiamate nel dispositivo del presente atto.

Vengono formulate, inoltre, le valutazioni di compatibilità ambientale sul documento di Valsat del Piano in esame, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale,

¹⁰ Acquisita agli atti della Città metropolitana con P.G. 52650 del 9.09.2019.

¹¹ Ai sensi dell'art. 14, comma 2, L. n. 241/1990, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis, L. n. 241/1990.

¹² In atti con P.G. n. 74362 del 16.12.2019.

¹³ In atti con P.G. n. 75408 del 19.12.2019.

¹⁴ Acquisita in atti con P.G. n. 2576 del 16.01.2020.

nonché in considerazione delle prescrizioni formulate da *ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni metropolitana AACM* nella *proposta di parere motivato*¹⁵, allegata alla Relazione istruttoria quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A alla Relazione Istruttoria).

Si allega, inoltre, alla Relazione istruttoria il parere espresso in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio¹⁶ (Allegato B alla Relazione Istruttoria).

Per tutto quanto sopra richiamato, si approvano i contenuti della Relazione istruttoria e si dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese per la conclusione del procedimento in esame.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'art. 33¹⁷, comma 2, lett. g), la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere metropolitano Marco Monesi, con delega alla Pianificazione, Mobilità sostenibile e Viabilità.

Si precisa inoltre che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito¹⁸ agli atti il parere della Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica – Area Pianificazione Territoriale, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

¹⁵ Registrata in atti con P.G. n. 1830 del 14.01.2020. Ai fini delle valutazioni di compatibilità ambientale previste nell'ambito del procedimento in oggetto, la Città metropolitana si è avvalsa dell'istruttoria di ARPAE - AACM, come previsto ai sensi dell'art. 19, comma 4, L.R. n. 24/2017.

¹⁶ P.G. n. 2384 del 15.01.2020.

¹⁷ L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis

¹⁸ Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

Allegati:

Allegato n. 1: Relazione istruttoria (P.G. n. 2576 del 16.01.2020) corredato da:

- ALLEGATO A: Proposta di Parere motivato fornita da ARPAE – AACM (P.G. n. 1830 del 14.01.2020);
- ALLEGATO B: Parere in materia di vincolo sismico (Prot. n. 2384 del 15.01.2020).

Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).



Pratica ARPAE – AAC Metropolitana n. 27186/2019

PROCEDURA VAS/VaISAT art. 18 LR 24/2017

Istruttoria di VAS/VaISAT sul Procedimento unico avviato dalla Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese ai sensi dell'art. 53, L.R. n. 24/2017, a seguito di istanza presentata dalla Ditta Renomeccanica srl, per la realizzazione di ampliamento di uno stabilimento industriale in località Canevaccia, comportante variazione alla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Gaggio Montano.

Autorità competente: Città metropolitana di Bologna

Autorità procedente: Comune di Gaggio Montano

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- in data 6/09/2019, con in atti al PG/2019/138694, il SUAP dell'Unione Appennino bolognese ha comunicato la indizione della Conferenza dei Servizi decisoria, in forma semplificata e asincrona secondo le modalità previste dall'art. 14-bis l. n. 241/1990, nell'ambito del procedimento urbanistico richiamato in oggetto;
- in data 24/09/2019, con comunicazione in atti al PG/2019/146592, la Città Metropolitana di Bologna ha inviato al SUAP dell'Unione Appennino Bolognese una richiesta di integrazioni documentali nell'ambito della Conferenza dei servizi convocata in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis, L. n. 241/1990. In particolare, in riferimento ai temi ambientali, ha richiesto di:
 - a) integrare il documento di Valsat con gli esiti degli approfondimenti ambientali contenuti nelle relazioni tematiche e nella trattazione delle singole matrici ambientali, individuando le conseguenti mitigazioni necessarie;
 - b) produrre gli approfondimenti richiesti dalle NTA del PTCP, che prevedono (art. 5.3 comma 10) che nelle Zone di rispetto delle sorgenti e pozzi "le trasformazioni d'uso del suolo e le previsioni urbanistiche sono subordinate alla realizzazione di specifiche indagini idrogeologiche che verifichino la totale assenza di interferenze con le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque sotterranee";
 - c) produrre la Sintesi non tecnica, che deve essere messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi;
- in data 8/10/2019, con comunicazione in atti al PG/2019/154609, la Città Metropolitana di Bologna ha inviato al SUAP dell'Unione Appennino Bolognese una ulteriore richiesta di integrazioni, avendo rilevato che l'ampliamento dello stabilimento ricade all'interno della fascia di tutela fluviale riferita al torrente Aneva (classificato come corso idrico secondario del reticolo idrografico), il cui alveo è individuato cartograficamente nella Tavola dei vincoli comunale e nel PTCP con l'asse del corso d'acqua. Ha pertanto richiesto al Comune di individuare ad una scala adeguata le fasce dell'alveo attivo e della tutela e pertinenza fluviale nel tratto interessato dall'intervento, verificando il rispetto di tali tutele sulla base di quanto indicato dagli artt. 4.2 e 4.3 del PTCP;
- in data 24/10/2019, con comunicazione in atti al PG/2019/164542, il SUAP dell'Unione Appennino Bolognese ha inviato parte delle integrazioni richieste: Sintesi non Tecnica e Relazione idrogeologica;
- in data 15/11/2019, con comunicazione in atti al PG. n. 67292/2019 della Città Metropolitana, il SUAP dell'Unione Appennino Bolognese ha inviato il documento di Valsat e allegati;

- in data 22/11/2019, con comunicazione in atti al PG. n. 68809/2019 della Città Metropolitana, il SUAP dell'Unione Appennino Bolognese ha inviato i pareri degli enti competenti pervenuti;
- in data 4/12/2019, con comunicazione in atti al PG. n. 71447/2019 della Città Metropolitana, il SUAP dell'Unione Appennino Bolognese ha inviato i pareri dell'Azienda USL;
- in data 16/12/2019, con comunicazione in atti al PG. n. 74362/2019 della Città Metropolitana, il SUAP dell'Unione Appennino Bolognese ha inviato il parere del Servizio Territoriale di ARPAE;
- in data 17/12/2019, con comunicazione in atti al PG. n. 75408/2019 della Città Metropolitana, il Comune di Gaggio Montano ha dichiarato di aver provveduto a termini di legge:
 - a) al deposito del progetto presso la propria sede;
 - b) alla pubblicazione nel proprio sito web e sul BURERT n. 300 del 18/09/2019 (Parte Seconda) di un avviso dell'avvenuto deposito con i contenuti di cui all'articolo 45, comma 3 l.r. n. 24/2017;
 - c) alla pubblicazione integrale del progetto sul proprio sito web;
 Ha dichiarato inoltre che nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURERT NON sono pervenute osservazioni sulla VALSAT;
- in data 18/12/2019, con comunicazione in atti al PG/2019/194658, la Città Metropolitana ha comunicato che, essendo pervenuta la documentazione integrativa richiesta, al fine di consentire la conclusione del procedimento in esame, esprimerà le determinazioni previste ai sensi dell'art. 53, L.R. n. 24/2017 nonché le contestuali valutazioni ambientali, di cui agli art. 18 e 19, L.R. n. 24/2017, con provvedimento che verrà iscritto alla seduta del Sindaco metropolitano del 22 gennaio 2020;
- Nell'ambito del suddetto procedimento, la Città metropolitana è chiamata ad esprimere, oltre alle valutazioni in materia urbanistica e al parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio, anche il Parere motivato di cui all'art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 152/20016 sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), Ai sensi dell'art. 19, comma 4, L.R. n. 24/2017
- Poiché, come previsto ai sensi dell'art. 19, comma 4, L.R. n. 24/2017, il Parere motivato sopra richiamato è subordinato alla acquisizione del parere di ARPAE relativamente alla sostenibilità ambientale delle previsioni dello strumento urbanistico in esame, con comunicazione del 18/12/2019 in atti al PG/2019/194662, la Città metropolitana ha richiesto ad ARPAE - AACM la predisposizione della Relazione istruttoria propedeutica al Parere motivato, recante la proposta di parere in merito alla valutazione ambientale, entro la data del 13/01/2020;
- sono pervenuti i seguenti pareri dei soggetti competenti in materia ambientale come individuati dalla Autorità competente:
 - **HERA** (parere del 23/09/2019, in atti al PG n. 68809/2019 della Città Metropolitana);
 - **Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese** (comunicazione del 2/10/2019, in atti al PG n. 68809/2019 della Città Metropolitana);
 - **Azienda USL di Bologna** (pareri del 2/12/2019, in atti al PG n. 71447/2019 della Città Metropolitana);
 - **ARPAE Sezione prov.le di Bologna** (parere in atti al PG n. 74362/2019 della Città Metropolitana);
 - **Comando provinciale del Vigili del Fuoco di Bologna** (parere del 16/09/2019, in atti al PG n. 68809/2019 della Città Metropolitana);
 - **Regione Emilia-Romagna – Servizio Difesa del suolo, della costa e bonifica** (comunicazione in atti al PG n. 68809/2019 della Città Metropolitana);
 - **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio** (parere del 22/10/2019, allegato al PG n. 8962/2019 del Comune di Gaggio Montano);
 - **Comune di Gaggio Montano – Ufficio tecnico** (Autorizzazione paesistica del 12/11/2019, in atti al PG n. 68809/2019 della Città Metropolitana);

tutto ciò premesso, si esprime di seguito la valutazione in merito agli effetti ambientali dell'ampliamento di uno stabilimento industriale in località Canevaccia, comportante variazione alla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Gaggio Montano.

SINTESI DEI DOCUMENTI PUBBLICATI
(RELAZIONE ILLUSTRATIVA - RAPPORTO AMBIENTALE - PIANO DI MONITORAGGIO)

OGGETTO della variante

Il Piano Operativo Comunale 2011-2015 di Gaggio Montano ha esaurito la sua validità quinquennale, senza tuttavia vedere realizzate tutte le previsioni insediative attivate.

Alla scadenza del quinquennio di validità del P.O.C., l'Amministrazione Comunale ha scelto di rimandare l'attivazione di un nuovo Piano operativo, in attesa della definizione dei nuovi strumenti urbanistici previsti dalla L.R. 24/2017.

Uno dei soggetti privati che aveva richiesto l'inserimento di una nuova area ASP3 all'interno del P.O.C. (la società Renomeccanica S.r.l.), dopo la mancata attuazione di tale area nei termini di efficacia del P.O.C., si trova oggi nella necessità di ampliare lo stabilimento esistente.

L'Amministrazione Comunale ha deciso di riattivare la previsione urbanistica scaduta mediante l'elaborazione e l'approvazione di una specifica variante del P.O.C.

NORME:

Il POC 2019 prevede l'attuazione del seguente comparto per nuovi insediamenti produttivi:

Comparto ASP3 n° 13 località Canevaccia:

ST = mq 17.910

UT max = 0,40 mq/mq

Q max= 60% della SF

Q max computata senza tenere conto degli spazi aperti (tettoie e simili) = 50% della SF

SP min = 15% della ST

L'intervento contenuto nel presente P.O.C. corrisponde alla messa in attuazione del 31% del dimensionamento complessivo previsto dal PSC per quanto riguarda i nuovi insediamenti produttivi (ASP3).

Attuazione diretta mediante procedimento unico SUAP. Le procedure per l'attuazione del procedimento unico sono definite dall'Art. 53 della L.R. 24/2017.

Il comparto, avendo St maggiore di mq 10.000, può essere attuato per stralci funzionali, purché sia garantita la coerenza con il disegno complessivo di progetto. Tale progetto dovrà essere elaborato in concomitanza con il primo stralcio. Le opere di viabilità, sia interna sia di allaccio con la viabilità comunale, e le altre dotazioni previste dal progetto dovranno essere attuate integralmente e contestualmente agli interventi a cui sono connesse.

Per il comparto ASP3 n° 13 le aree per attrezzature e spazi collettivi potranno essere monetizzate (secondo i valori definiti da Delibera Comunale) e gli importi derivanti dalla monetizzazione dovranno essere utilizzati per opere di urbanizzazione in territorio comunale individuate nella convenzione allegata al procedimento unico.

Prescrizioni particolari: per l'edificazione del comparto ASP3 n° 13, dovrà essere previsto un idoneo impianto di depurazione privato e dovrà essere preliminarmente interrato l'esistente elettrodotto.

Inoltre dovrà essere convenzionalmente stabilito che l'intervento su di esso ammissibile deve essere esclusivamente collegato all'azienda esistente sull'adiacente ambito produttivo ASP.

VINCOLI

D.Lgs. n° 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" – Parte III:

L'intero Ambito ASP3 n°13 – Canevaccia risulta vincolato come area di interesse paesaggistico in quanto a distanza inferiore a m 150 dal torrente Aneva. Pertanto in fase esecutiva ogni intervento edilizio sugli immobili ricadenti all'interno dell'Ambito dovrà ottenere l'Autorizzazione Paesaggistica

con parere favorevole da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Bologna

PTCP

Alveo attivo - Art. 4.2 (parte)

Fascia di tutela fluviale - Art. 4.3 (parte)

Zona di rispetto di sorgenti e pozzi per uso acquedottistico - Artt. 5.2 e 5.3

Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche – Art. 6.14

Unità di paesaggio - Art. 3.1 e 3.2

Ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico - Art. 11.8

Connettivo ecologico diffuso - Art. 3.5

VALSAT

L'intervento costituisce l'ampliamento dello stabilimento esistente nell'adiacente Ambito specializzato per attività produttive (totalmente edificato) ASP – Canevaccia.

All'interno dell'ASP3 n° 13 sarà realizzato un corpo di fabbrica adiacente all'esistente in cui verrà ampliata l'attività industriale già in essere (Renomeccanica S.r.l.) per trasferire alcune lavorazioni nei locali di ampliamento e utilizzare lo spazio liberato per ampliare le lavorazioni rimaste; inoltre parte dell'ampliamento verrà utilizzato per lo stoccaggio e la logistica dei materiali.

Il nuovo insediamento utilizzerà le infrastrutture esistenti per quanto riguarda l'accessibilità, le reti tecnologiche e i servizi.

SUOLO e SISMICA

Relazione idrogeologica:

Dal punto di vista morfologico l'area si inquadra nel territorio appenninico emiliano, in prossimità del confine tra le Province di Bologna e Modena, ad una quota di circa 775 m. s.l.m. Nel tratto in esame la valle del torrente Aneva presenta un andamento da Sud-Ovest verso Nord-Est. A valle dell'abitato di Canevaccia il torrente piega poi decisamente verso Est e Sud-Est, fino a confluire in prossimità di Vergato nel torrente Vergatello, poi affluente di sinistra del Reno.

La carta geologica redatta dalla Regione Emilia-Romagna classifica i depositi presenti nell'area in esame come coperture quaternarie appartenenti al Sistema emiliano-romagnolo superiore – Subsistema di Ravenna (sigla AES8) e alla relativa Unità di Modena (sigla AES8a). In particolare nel sito sono indicati depositi alluvionali attribuiti all'Unità AES8a, ovvero post-IV sec d.C. In destra del Torrente Aneva è cartografata la presenza di depositi eluvio-colluviali.

È stata inoltre consultata la Carta inventario delle frane dell'Emilia Romagna edizione giugno 2018 – Gaggio Montano - Tavola 1, riportata in stralcio a seguire, ove si evidenzia l'assenza di fenomeni franosi nel largo intorno.

Dal punto di vista geologico e litologico l'area si inquadra entro il domino Epiligure, nei dintorni dell'area in esame non vi sono affioramenti. Sulla base della Cartografia RER (vedasi stralcio carta geologica a seguire) nell'area il substrato è composto dalla Formazione di Cigarellino. Questa unità (Langhiano-Serravalliano), è costituita in prevalenza da peliti (argille marnose, marne argilloso-siltose, marne sabbiose, ecc.) di colore grigio scuro. La stratificazione è da indefinita a marcata da lamine centimetriche. Presenza di strati di Arenarie.

La Relazione geologica segnala la presenza nei primi metri in approfondimento di terreni limoso argillosi con caratteristiche geotecniche molto scadenti e scadenti. Risulta quindi opportuno trasferire i carichi in profondità, entro il substrato roccioso (composto in prevalenza da marne argilloso-siltose, marne sabbiose, marne argillose) che è stato rilevato a partire da circa 8 – 10 m di profondità.

Analizza inoltre le problematiche sismiche, valutando sia l'azione sismica di base che l'entità delle amplificazioni di carattere stratigrafico e topografico. Dalle verifiche relative alla liquefazione il sito in esame risulta con un potenziale di liquefazione basso-moderato.

Per il sito in esame non sono quindi da prevedersi fenomeni di liquefazione a seguito di eventi

sismici.

E' stata prodotta la microzonazione sismica del territorio - secondo livello di approfondimento.

ACQUE

L'area in oggetto è sita nel fondovalle del torrente Aneva, in sinistra idrografica di questo, che scorre alcuni metri più a Sud-Est

L'idrografia di superficie nell'area è caratterizzata dalla presenza di canali e fossi per il drenaggio e raccolta acque.

Per quanto riguarda la falda acquifera i depositi sono caratterizzati dalla presenza di un livello che è presumibilmente regolato dal vicino torrente e che risente di variazioni stagionali significative. Si segnala il livello registrato il 22 febbraio 2019, attestato a -4,0m di profondità, dalla consultazione delle indagini effettuate in precedenza e relativa relazione geologica (1996) risultano livelli più vicini al piano campagna.

La porzione a Sud-Ovest dell'Ambito ASP3 n°13 – Canevaccia rientra all'interno dell'area di "alveo attivo" del torrente Aneva. il limite di quest'area è individuato dal PTCP in 15 metri dall'asse del corso d'acqua (trattandosi di un corso d'acqua del reticolo idrografico secondario).

Per determinare il limite reale è stato rilevato l'andamento attuale del torrente Aneva (che, in più punti, si discosta significativamente dal percorso indicato in cartografia); in base al tracciato rilevato è stato individuato negli elaborati grafici il limite dell'area di "alveo attivo" (vedi Allegato B1).

All'interno di quest'area, come prescritto dalla norma suddetta, il progetto non prevede alcun intervento.

La porzione a Sud-Ovest dell'Ambito ASP3 n°13 – Canevaccia rientra all'interno della fascia di "tutela fluviale" del torrente Aneva, ai sensi dell'Art. 4.3 del P.T.C.P.; il limite di questa fascia è individuato al punto 1 in 20 metri dal limite dell'alveo attivo (trattandosi di un corso d'acqua del reticolo idrografico secondario).

Anche in questo caso negli elaborati grafici il limite della fascia di "tutela fluviale" è stato ricavato dal rilievo del corso d'acqua e dal limite di "alveo attivo" determinato come sopra.

Al fine di poter sviluppare la volumetria consentita dal P.O.C. e di massimizzare la funzionalità dell'ampliamento, il progetto ha previsto che alcune ridotte porzioni del nuovo fabbricato ricadano all'interno della fascia di tutela fluviale. Questo è consentito ai sensi del punto 7 dell'Art. 4.3 del P.T.C.P. in quanto:

- il complesso industriale oggetto di intervento era già insediato in quest'area in data antecedente il 29/06/1989;
- l'ampliamento di progetto non è diversamente localizzabile, in quanto la morfologia del terreno, la forma del lotto e i fabbricati già esistenti circoscrivono l'area di possibile espansione dello stabilimento in prossimità del torrente Aneva. Il P.O.C. stesso, nell'individuare il perimetro dell'Ambito per l'ampliamento dell'attività produttiva (ASP3 n° 13), ha dovuto prevedere che buona parte dell'Ambito ricada all'interno della zona di tutela fluviale.

Poiché il limite dell'alveo attivo non è stato individuato in sede di P.S.C., come indicato dall'Art. 4.2 del P.T.C.P., si è applicato il limite convenzionale di m 15 dall'asse del corso d'acqua. Tuttavia, in sede di progetto è stato rilevato il tracciato reale del torrente Aneva in corrispondenza dell'area di intervento, riportando in planimetria sia l'asse reale sia il limite reale dell'alveo attivo (facilmente identificabile per le caratteristiche del corso d'acqua e molto inferiore rispetto ai m 15 convenzionali). Misurando i 20 metri di larghezza della fascia di "tutela fluviale" a partire dal limite dell'alveo attivo rilevato (e non da quello convenzionale), risulta che il fabbricato è completamente esterno a tale fascia.

Il documento di Valsat ritiene che l'intervento in oggetto non produrrà un'interazione significativa con il corso d'acqua.

La quasi totalità dell'Ambito ASP3 n°13 – Canevaccia rientra all'interno della Zona di rispetto di sorgenti e pozzi per uso acquedottistico (ai sensi degli Artt. 5.2 e 5.3 del P.T.C.P. e come recepito

nell'Art. 2.2.6 del P.S.C. di Gaggio Montano.

Il progetto prevede:

- la pavimentazione di tutte le aree (interne ed esterne) in cui verranno svolte lavorazioni, movimentazioni e stoccaggi di materiali;
- la raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali esterni e il loro smaltimento attraverso la rete di scarico già presente nell'area;
- la raccolta delle acque di scarico dello stabilimento (esistente e nuovo), il loro trattamento attraverso il depuratore esistente e lo smaltimento attraverso la rete di scarico già presente nell'area;
- l'assenza di dispersione nelle aree permeabili di sostanze inquinanti.

Per verificare eventuali interferenze con le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque sotterranee, in particolar modo per la presenza di una sorgente in prossimità dell'area di intervento è stata redatta una relazione idrogeologica.

Per tale Relazione sono stati effettuati studi ed elaborazioni dai quali è emerso quanto segue:

- Il punto di sorgenza indicato nelle cartografie ufficiali si trova a significativa distanza dall'area in esame, separato idraulicamente dal Torrente Aneva che scorre tra l'area in esame e il punto di sorgenza;
- Il relativo manufatto è stato individuato in sito, presenta la sigla "Seabo 12541", è localizzato presso la base del pendio ove si ha un marcato cambio di pendenza, già il manufatto si trova a una quota leggermente più elevata rispetto a quella dell'area in esame e dell'alveo del Torrente Aneva che funge da collettore centrale;
- L'esatta posizione del manufatto "Seabo 12541" è risultata localizzata di alcune decine di metri più a Est rispetto al punto indicato nella cartografia ufficiale del PTCP e del PUC del Comune di Gaggio Montano;
- Il manufatto "Seabo 12541" è risultato essere solo un punto di raccolta delle acque provenienti da sorgenti presenti più a monte, ovvero più a Sud-Est. Ciò significa che le sorgenti si trovano a quote decisamente più elevate rispetto all'area in oggetto, sono inoltre situate sul lato opposto del versante, e quindi non vi può essere alcuna interferenza;
- I reali punti di sorgenza dell'acqua potabile convogliata entro il manufatto si trovano inoltre decisamente più lontano dall'area in esame di come risulta dalle cartografie ufficiali (vedasi Paragrafo 3.2);
- In riferimento all'incremento di aree coperte, vista la natura dei terreni nel sottosuolo di quanto in progetto, di permeabilità molto bassa / impermeabili, si evidenzia che questo incremento non influenzerà la ricarica delle falde (vedasi Capitolo 4); In riferimento a ciò si evidenzia che anche da cartografia PTCP l'area in esame non rientra in zona di ricarica;

La Relazione quindi conclude che, per la trasformazione d'uso del suolo e la previsione urbanistica prevista nell'area in esame è da prevedersi la totale assenza di interferenze con le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque sotterranee che scaturiscono al punto di sorgenza denominato "Seabo 12541".

Per quanto riguarda lo scarico dei reflui, si tratta di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dal locale mensa che, nella configurazione attuale, sono trattate mediante fosse Imhoff e impianto a fanghi attivi e successivamente inviate al torrente Aneva (punto di scarico S1). A valle del sistema di trattamento è presente un pozzetto di prelievo per il controllo della qualità dei reflui.

Come indicato nell'A.U.A., in previsione di un futuro ampliamento, l'attuale impianto di depurazione dimensionato per 85 AE, è quindi sovradimensionato rispetto alle esigenze dello stabilimento esistente, che ha attualmente 105 addetti, pari a 55 AE.

Con l'ampliamento si prevedono 30 nuovi addetti, pari a 15 AE, per un totale complessivo quindi di 70 AE.

Pertanto i reflui derivanti dall'ampliamento saranno convogliati nell'impianto esistente, che è in grado di sopportare l'incremento di A.E. prodotto dall'ampliamento, con ancora un margine per ulteriori futuri potenziamenti del numero di addetti insediati.

Per quanto riguarda, infine, le acque meteoriche, lo stabilimento esistente è dotato di un sistema di

smaltimento che raccoglie le acque dalle coperture e dai piazzali e le convoglia al torrente Aneva. Anche per quanto riguarda lo smaltimento delle acque reflue e delle acque meteoriche, ad ampliamento completato sarà aggiornata l'A.U.A. per la specifica componente ambientale.

ARIA

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, l'ampliamento dello stabilimento non comporterà sostanziali modifiche delle caratteristiche e della quantità delle emissioni: si prevede, infatti, di ampliare gli spazi destinati alle attuali lavorazioni ed eventualmente riordinare il layout interno dello stabilimento (con conseguente spostamento dei punti di emissione). Ad ampliamento completato, quando sarà definita la nuova distribuzione di macchinari ed impianti all'interno dello stabilimento, verrà aggiornata l'A.U.A. per la componente atmosferica sulla base del nuovo layout.

ELETTROMAGNETISMO

L'Ambito è attraversato in direzione Nord-Sud da un elettrodotto aereo di Media Tensione che, in prossimità del confine di proprietà a Sud, s'interro e raggiunge la centrale elettrica dello stabilimento.

In accordo con l'ente gestore e secondo le prescrizioni del P.O.C., come primo intervento di attuazione dell'Ambito tale elettrodotto verrà interrato per la parte aerea che attraversa la proprietà.

MOBILITA' E TRAFFICO

Il documento di Valsat riporta che non sarà necessario costruire una nuova viabilità di accesso e interna all'Ambito, in quanto il fabbricato in ampliamento utilizzerà l'ingresso carrabile e le aree di manovra già esistenti nell'area dello stabilimento.

Dall'ingresso carrabile esistente si raggiunge la S.P. 67 Marano-Canevaccia che collega l'area con l'ambito urbano di Porretta Terme (direzione Est); oppure si può raggiungere l'incrocio della Canevaccia (direzione Nord, circa 200 metri). Tale incrocio (in cui si incontrano la S.P. 67 e la S.P. 623 del Passo Brasa) costituisce il nodo stradale più importante della zona, in quanto da esso si possono raggiungere le principali aree insediative locali e la viabilità sovra-provinciale.

Il documento di Valsat indica che queste infrastrutture sono già state dimensionate per il transito di mezzi pesanti.

Attualmente il traffico giornaliero medio prodotto dallo stabilimento è composto come segue:

transito mezzi pesanti di proprietà (trasporto merci)	n° 4
transito mezzi pesanti esterni (consegna/ritiro materiali)	n° 20
transito furgoni di proprietà (trasporto merci/persone/documenti)	n° 10
totale transiti giornalieri su strada pubblica – esistente	n° 34

Tale dato, distribuito nella fascia oraria dalle 8 alle 18, significa il transito di circa 3/4 veicoli all'ora.

L'ampliamento ha lo scopo di ampliare le aree a disposizione delle lavorazioni già presenti e di aumentare gli spazi interni per lo stoccaggio dei materiali. Ciò consentirà di diminuire gli spostamenti legati al trasporto di materiali da e per altri magazzini esterni della stessa proprietà.

Sul lungo periodo i maggiori spazi di lavorazione consentiranno un aumento della produzione rispetto ad oggi e, di conseguenza, un incremento dei flussi di traffico.

Per stimare l'incremento è stato ipotizzato che i flussi di traffico crescano in modo proporzionale alla superficie dello stabilimento, con i seguenti risultati:

superficie stabilimento esistente	mq 14.300
transiti giornalieri su strada pubblica	n° 34
superficie stabilimento di progetto	mq 21.450
totale transiti giornalieri su strada pubblica – progetto	n° 51

I transiti veicolari così ottenuti, distribuiti nella fascia oraria dalle 8 alle 18, significano il passaggio di

circa 5 veicoli all'ora.

Il documento di Valsat ritiene che l'attuazione del Comparto in oggetto non produrrà significativi peggioramenti nel sistema della viabilità locale.

RUMORE

Le attività produttive sono effettuate tutte internamente al fabbricato aziendale.

In esterno sono presenti alcune sorgenti sonore fisse costituite da gruppi motore-ventola degli impianti di aspirazione, a servizio dei reparti interni, posti a terra perimetralmente all'edificio e ai quali corrispondono altrettanti camini d'emissione in copertura.

A servizio dell'attività si contano complessivamente circa n.14 carrelli elevatori, tre dei quali (uno diesel e gli altri elettrici) sono utilizzati per la movimentazione merce nel piazzale esterno lato sud del fabbricato esistente e verranno utilizzati anche nella zona di progetto "ampliamento B".

Come traffico veicolare indotto dall'azienda si stimano all'incirca 2 mezzi pesanti di proprietà aziendale, 10 mezzi esterni pesanti al giorno per la consegna/ritiro materiale (per un totale di n.24 transiti giornalieri di mezzi pesanti) e 10 transiti del furgone di proprietà aziendale anch'esso utilizzato per la consegna merce.

L'attività lavorativa aziendale si svolge nel solo periodo diurno. L'orario di lavoro all'interno dello stabilimento va dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 19 (con lavorazione a regime nella fascia 8- 17) e il sabato dalle 6 alle 13 (con lavorazione a regime nella fascia 8-12). Gli stessi orari di lavoro riguarderanno l'attività anche allo stato di progetto.

Nello stabilimento esistente si segnala la presenza di alcuni macchinari interni che lavorano in continuo dalle 6.00 di lunedì sino di norma alle 24.00 di sabato.

Ciascuno di essi ha un estrattore in esterno. Questi macchinari non sono previsti nel nuovo ampliamento

Nell'ampliamento di progetto denominato "Ampliamento C" si prevede vengano trasferiti due reparti di lavorazione già presenti nel fabbricato esistente: "Carpenteria e saldatura" e "Montaggio macchinari", così da poter dare più spazio ad altri reparti dell'Officina Meccanica.

Nel nuovo assetto aziendale saranno installati in esterno solo due nuovi impianti (sorgenti sonore) e si effettuerà un trasferimento di un impianto esistente:

- l'esistente gruppo motore ventola S10 (e relativa emissione E10 in copertura) dell'impianto di aspirazione del reparto Carpenteria e saldatura verrà spostato all'esterno della nuova zona di destinazione dello stesso reparto sul lato est del "ampliamento C"; ad esso verrà affiancato a distanza di qualche decina di metri un nuovo gruppo motore ventola, del tutto analogo per tipologia, che denomineremo "S10-bis" (e avrà relativa emissione in copertura "E10-bis");
- al posto dell'attuale posizione del gruppo motore ventola S10 invece verrà installato un nuovo gruppo motore ventola analogo a S15, in adiacenza all'edificio, ad uso dell'officina meccanica e che per similitudine verrà denominato "S15-bis" (e avrà relativa emissione in copertura "E15-bis").

Tali sorgenti sono assimilabili a sorgenti di tipo puntiforme in ragione delle ridotte dimensioni relativamente alle distanze dai ricettori di confine e abitativi.

L' "ampliamento A" verrà invece utilizzato come magazzino e pertanto non sarà previsto l'insorgere di altre fonti di rumore aziendale significative in esterno a questo.

Nelle porzioni di fabbricato che costituiranno gli ampliamenti descritti, l'attività lavorativa aziendale, con le sorgenti sonore connesse, si svolgerà nel solo periodo diurno secondo gli stessi orari che interessano lo stato di fatto: dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 19 e il sabato dalle 6 alle 13.

La valutazione previsionale riguarderà pertanto unicamente il periodo diurno.

Non sono previste modifiche al regime di traffico veicolare esistente, la sola modifica riguarderà il percorso degli automezzi indotti, che dovrà necessariamente allungarsi per aggirare il nuovo perimetro del fabbricato nella configurazione di progetto.

La determinazione dei livelli di rumore ambientale al confine aziendale e presso le più vicine abitazioni è avvenuta mediante una campagna di misurazioni fonometriche condotta in data

mercoledì 17 aprile 2019, durante la normale situazione lavorativa.

Si prevede che i nuovi impianti fissi esterni all'ampliamento saranno tutti insonorizzati: i gruppi motore ventola saranno collocati all'interno di uno specifico box fonoisolante e fonoassorbente mentre lungo i condotti di emissione in atmosfera sarà inserito un silenziatore.

Si è provveduto ad effettuare una simulazione acustica relativa alla porzione di ampliamento aziendale mediante il software dedicato SoundPLAN Essential 3.0 che ha consentito, una volta implementata la geometria dell'area e dello stabilimento, di realizzare la mappatura dei livelli acustici indotti nell'area circostante.

Il calcolo previsionale ha considerato la condizione di contemporanea e piena attività di esercizio di tutte le sorgenti sonore legate all'ampliamento di progetto.

La somma logaritmica tra il nuovo contributo acustico indotto dalla porzione di ampliamento aziendale e il rumore ambientale attuale misurato in prossimità dei ricettori R1, R2, R3 è inferiore alla soglia di applicabilità del criterio differenziale a finestre aperte in periodo diurno di 50 dB(A), indicata dall'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997.

Il livello di rumore ambientale all'interno delle abitazioni, a finestre aperte, risulterà ulteriormente inferiore alla soglia minima dei 50 dB(A) rispetto a quanto stimato nei punti in esterno.

Il limite differenziale diurno si prevede pertanto rispettato.

Alla luce dei risultati ottenuti e nelle condizioni di progetto descritte, si prevede che l'ampliamento aziendale assicuri il rispetto dei limiti acustici vigenti presso tutti i ricettori esaminati.

PAESAGGIO

L'area oggetto d'intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico.

In coordinamento con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Bologna è stata redatta la Relazione Paesaggistica (ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005).

Misure di miglioramento e mitigazione:

- le altezze dei fronti degli edifici di progetto, utilizzando la volumetria massima consentita dagli strumenti urbanistici, sono sempre confrontabili con l'esistente, in particolare con il corpo di fabbrica più recente e contiguo ai volumi di progetto;
- per quanto possibile è stato rispettato l'allineamento dei fronti dei fabbricati, regolarizzando anche la sagoma esistente;
- l'ampliamento principale è costituito da tre campate affiancate, con lunghezze differenti, ma con la stessa larghezza, che è quella del corpo di fabbrica più recente: in questo modo si richiama la costruzione per "moduli" affiancati già presente nei fabbricati più vecchi.
- utilizzo di colorazioni diverse per le due parti di cui è costituito il rivestimento dei fabbricati: la parte più in basso (in pannelli di poliestere) sarà tinteggiata nei toni del grigio, con strisce di larghezza irregolare; la parte superiore (in pannelli "sandwich" di lamiera) sarà colorata nei toni del mattone e dell'arancio; in questo modo i fronti del fabbricato saranno "spezzati" in altezza, riducendo l'impatto visivo.
- sono stati scelti 4 colori nei toni dell'arancio e del mattone (che richiamano sia i tamponamenti esterni dei fabbricati esistenti, sia i colori più ricorrenti della vegetazione circostante) e 2 colori nei toni del grigio. I pannelli saranno tinteggiati in numero uniforme nei vari colori e poi posti in opera casualmente, in modo da spezzare l'omogeneità delle facciate e creando, attraverso la rapida alternanza di gradazioni cromatiche diverse, un effetto "mimetico" in grado di mitigare l'impatto del nuovo fabbricato sull'ambiente circostante.
- all'estremo Sud del Comparto saranno messe a dimora n° 9 essenze della specie carpino bianco (*Carpinus betulus*) in formazione sparsa che, insieme agli elementi già presenti, andranno a costituire una quinta verde per schermare lo stabilimento dai punti di vista in direzione Sud/Sud- Est (la S.P. 623 in direzione Castel d'Aiano e gli insediamenti residenziali e ricettivi esistenti in località Casa Capponi e Canevaccia).

PIANO DI MONITORAGGIO

Non è stato proposto nessun monitoraggio.

PARERI E OSSERVAZIONI

Sono pervenuti i seguenti pareri:

- **HERA** (parere del 23/09/2019, in atti al PG n. 68809/2019 della Città Metropolitana). Hera esprime parere favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni generali e specifiche dettagliate nel parere stesso. Non esprime parere in riferimento al Servizio di fognatura e depurazione in quanto l'area è sprovvista di reti fognarie e pertanto i sistemi di smaltimento e trattamento devono rimanere in capo a Soggetti diversi;
- **Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese** (comunicazione del 2/10/2019, in atti al PG n. 68809/2019 della Città Metropolitana). L'Unione rileva che l'area non è sottoposta a vincolo idrogeologico e quindi non esprime il parere di competenza. Evidenzia che dallo studio geologico emerge chiaramente l'indicazione di trasferire i carichi fondali in profondità e che in base all'analisi dei documenti forniti non risultano controindicazioni di natura idrogeologica alla realizzazione degli interventi in progetto;
- **Azienda USL di Bologna** (pareri del 2/12/2019, in atti al PG n. 71447/2019 della Città Metropolitana). AUSL – DSP esprime due pareri distinti, relativi rispettivamente agli aspetti urbanistici e a quelli igienico-sanitari.

Nel parere relativo agli aspetti urbanistici, AUSL:

- rileva che la relazione di Valsat fa riferimento per la matrice campi elettromagnetici esclusivamente a quelli a bassa frequenza. Per quanto attiene i campi elettromagnetici ad alta frequenza, in assenza di informazioni nel merito, fa presente che nessuna area o locale per i quali sia prevista o prevedibile la permanenza di persone debba essere interessato (ai sensi del DPCM 08 luglio 2003 alte frequenze) da valori di campo elettrico pari o superiori a 6V/m. Tale situazione è di norma convenzionalmente rispettata quando la più vicina Stazione Radio Base disti almeno 200 metri dal comparto e il più vicino ripetitore radio / TV disti almeno 500 metri dal comparto;
- fa presente che tanto per la cabina di trasformazione quanto per la linea elettrica deve essere rispettati i valori di induzione magnetica previsti dal DPCM 08 luglio 2003 basse frequenze, in particolare per tutte le aree per le quali sia prevista o prevedibile la permanenza di persone deve essere rispettato l'obiettivo di qualità individuato nel valore di induzione magnetica pari a 3,0 μ T;
- prende atto di quanto dichiarato nella relazione di VALSAT ossia che "l'ampliamento dello stabilimento non comporterà sostanziali modifiche delle caratteristiche e della quantità delle emissioni" (p. 18 della Relazione di Valsat) e rimette alle responsabilità degli estensori e sottoscrittori della documentazione pervenuta;
- prende atto di quanto dichiarato a pagina 18 e 19 della Relazione di Valsat in relazione agli scarichi, ossia che: 1) trattasi acque reflue domestiche; 2) l'attuale impianto di depurazione è stato sovradimensionato dello stabilimento oggi esistente; 3) l'impianto di depurazione è in grado di sopportare l'incremento di abitanti equivalenti risultanti dall'ampliamento. Nel merito di questi aspetti rimette alle responsabilità degli estensori e sottoscrittori della documentazione pervenuta.
- prende atto di quanto dichiarato dagli estensori e sottoscrittori del documento di Valsat al punto 7 della relativa Scheda in riferimento all'approvvigionamento idrico: "Non si segnalano particolari criticità". Accoglie la dichiarazione contenuta sempre al punto 7 della Scheda di VALSAT ("tuttavia il nuovo insediamento dovrà individuare soluzioni in grado di assicurare la minimizzazione dei consumi idrici nonché il riutilizzo, per scopi non potabili, di acque recuperate") evidenziando che ci si dovrà pertanto attivare in tal senso.
- evidenzia il rispetto di quanto disposto dal DM 26 marzo 1991 e dalla Delibera

Interministeriale 04 febbraio 1977 in relazione ai rapporti tra rete idrica e fognaria.

- prende atto che è presente una valutazione di impatto acustico (rispetto alla quale rimette alle responsabilità di estensori e sottoscrittori della documentazione stessa) secondo la quale l'ampliamento risulterebbe rispettare i "limiti acustici vigenti presso tutti i ricettori esaminati"
- evidenzia che nel paragrafo accessibilità della stessa Relazione di Valsat si sostiene che "sul lungo periodo ... si può ipotizzare che i maggiori spazi di lavorazione consentiranno un aumento della produzione rispetto ad oggi". Nella "Relazione sulla attività (DGR 193/2014)" si fa peraltro riferimento a un "costante aumento dei volumi di produzione". Tale previsione potrebbe dunque determinare un cambiamento anche significativo degli impatti attualmente indicati nella Relazione di Valsat, e pertanto risulta un elemento di criticità. Allo stato attuale, sulla base della documentazione prodotta, non è possibile infatti determinare di quanto aumenterà la produzione "rispetto ad oggi" e non possibile pertanto fare valutazioni in merito agli impatti sulle matrici emissioni, scarichi, fabbisogno idrico, rifiuti (ed eventualmente inquinamento acustico).
- fa presente che per l'attività di carpenteria e saldatura si prevede, secondo quanto riportato nella "Relazione sull'attività" il raddoppio della superficie attualmente a disposizione. L'attività di carpenteria risulta tra quelle attribuibili a industria insalubre di I classe ai sensi del DM 05 settembre 1994 e pertanto soggette a quanto disposto dall'articolo 216 del Regio Decreto 1265/1934. Pertanto anche gli ampliamenti dell'attività sono consentiti solo a condizione che siano adottate tutte le necessarie cautele per evitare nocumento al vicinato.
- ritiene che un parere favorevole AUSL non possa prescindere da un parere favorevole di ARPAE e degli altri enti e organi competenti

Nel parere relativo agli aspetti igienico sanitari AUSL comunica che la pratica risulta conforme.

Richiede che:

- i servizi igienici siano dotati di sistema di ricambio dell'aria con numero di ricambi non inferiore a 5 e di porta con griglia di ripresa posizionata sul basso.
- il vano doccia sia dotato di sistemi di controllo dell'umidità relativa.

In merito alla sicurezza sul lavoro prescrive che:

- i luoghi di lavoro dovranno rispettare i dettami previsti dal D.Lgs. 09 Aprile 2008 n.81 e successive modifiche, con particolare riferimento al Titolo II "Luoghi di lavoro", in connessione con l'allegato IV, anche in relazione al possibile incremento di personale (numero sufficiente di servizi igienici, spogliatoi, locale refettorio, ecc...);
- Tutte le attrezzature di lavoro intese come: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, o qualsiasi complesso di macchine, di attrezzature e componenti necessari all'attuazione del processo produttivo, destinate ad essere usate in azienda durante il lavoro, dovranno essere conformi a quanto previsto dal Titolo III "Uso delle Attrezzature di Lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale" del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n.81 e successive modifiche;

Relativamente alla previsione dei lavori edili per la realizzazione dell'ampliamento dello stabilimento produttivo rammenta la necessità di attenersi alle prescrizioni contenute nel Titolo IV del D.Lgs. 09 Aprile 2008 e successive modificazioni ("Cantieri Temporanei o Mobili") e di valutare le possibili interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 che si potrebbero verificare tra le lavorazioni edili in corso e il processo produttivo nella parte di stabilimento già esistente.

- **ARPAE Sezione prov.le di Bologna** (parere in atti al PG n. 74362/2019 della Città Metropolitana). ARPAE ritiene non sussistano motivi ostativi alla variante in oggetto a condizione che:

- siano attuate tutte le misure di mitigazione acustica previsti nella fase progettuale: box

fonoisolanti e fonoassorbenti attorno ai gruppi motore – ventola in esterno ai nuovi fabbricati e silenziatori lungo i relativi condotti di emissione in atmosfera, dei quali è stato tenuto conto nella predisposizione della Previsione di Impatto Acustico;

- sia presentata modifica dell'AUA rilasciata alla Ditta in funzione delle modifiche apportate dal progetto di ampliamento
- **Comando provinciale del Vigili del Fuoco di Bologna** (parere del 16/09/2019, in atti al PG n. 68809/2019 della Città Metropolitana) Il Comando VVFF esprime parere favorevole condizionato alla realizzazione del progetto stesso purché, oltre a quanto previsto nella documentazione presentata, siano osservate tutte le norme di sicurezza antincendi applicabili, anche per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione allegata, e vengano attuate le prescrizioni e condizioni dettagliate nel parere stesso;
- **Regione Emilia-Romagna – Servizio Difesa del suolo, della costa e bonifica** (comunicazione in atti al PG n. 68809/2019 della Città Metropolitana). Il Servizio Difesa del suolo comunica di non avere, per legge, competenze da esprimere in tale procedimento e che conseguentemente in nessun caso, possono ricollegarsi gli effetti previsti dall'art. 14-bis della L. 241/1990 alla mancata comunicazione di determinazioni;
- **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio** (parere del 22/10/2019, allegato al PG n. 8962/2019 del Comune di Gaggio Montano). La Soprintendenza esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 - La messa a dimora di piante autoctone dovrà essere estesa a tutto il perimetro della nuova edificazione ed al parcheggio prevedendo la piantumazione di una pianta ogni quattro stalli di sosta con adeguata area di irrigazione non cementata;
 - Il colore del nuovo stabilimento dovrà riprendere i colori autunnali tipici dell'Appennino con bicromie di forma più irregolare al fine di integrarsi meglio con il contesto;
 - La pavimentazione del piazzale dovrà essere in calcestruzzo con inerte grossolano di pietra locale;
- **Comune di Gaggio Montano – Ufficio tecnico** (Autorizzazione paesaggistica del 12/11/2019, in atti al PG n. 68809/2019 della Città Metropolitana). Il Comune rilascia autorizzazione paesaggistica secondo le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

CONSIDERAZIONI E OSSERVAZIONI

Il Piano Operativo Comunale 2011-2015 di Gaggio Montano ha esaurito la sua validità quinquennale, pertanto le previsioni in esso contenute che non sono state attuate sono decadute. Tuttavia l'Amministrazione Comunale di Gaggio Montano ha ritenuto di riattivare la previsione urbanistica scaduta mediante l'elaborazione e l'approvazione di una specifica variante del P.O.C. cessato. Su questo punto si esprime perplessità in relazione alla opportunità di riesumare uno strumento che oggi appare in netto contrasto con la nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017) che pone al centro degli obiettivi della pianificazione (art. 1 comma 2 punto a) il contenimento del "consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici".

Il sito proposto infatti si trova in un contesto territoriale che non è adatto a sopportare un ampliamento così significativo di una realtà produttiva importante quale la Ditta Palmieri. I motivi sono tanti e di diversa natura:

- il collegamento con la rete viaria principale è difficoltoso. Questo aspetto può rappresentare un vero limite anche alla possibilità di espansione del *business* aziendale. D'altro canto, però, se a seguito della approvazione dell'ampliamento venisse richiesto un adeguamento della viabilità, ad esempio realizzazione di bretelle stradali o adeguamenti, questo sarebbe altrettanto problematico in quanto risulterebbe necessariamente invasivo e deteriorerebbe

significativamente lo stato dei luoghi, oltre ad avere un costo elevato per la collettività;

- la necessità di tutelare le funzioni ecosistemiche del suolo: funzioni di ricarica nelle aree più prossime ai corpi idrici (aree di tutela fluviale ed alveo attivo);
- l'impossibilità di garantire l'accessibilità ai dipendenti con mezzi pubblici o di mobilità dolce;
- la vicinanza di gruppi di case abitate stabilmente;
- la probabilità che sorgano altre realtà aziendali sinergiche nelle aree limitrofe, determinando quindi un consolidamento della destinazione produttiva di un'area inidonea e quindi della commistione tra usi produttivi e usi residenziali, sempre fonte di problemi ambientali e sociali.

Se nonostante queste considerazioni il Comune intende procedere all'approvazione dell'intervento, esso dovrà essere ammissibile esclusivamente se funzionalmente e fisicamente collegato all'azienda esistente sull'adiacente ambito produttivo ASP.

Si ricorda che l'intero Ambito ASP3 n°13 – Canevaccia risulta vincolato come area di interesse paesaggistico in quanto a distanza inferiore a m 150 dal torrente Aneva.

Per quanto riguarda il tema della mobilità, si prende atto che il documento di Valsat riporta che non sarà necessario costruire una nuova viabilità di accesso e interna all'Ambito, in quanto il fabbricato in ampliamento utilizzerà l'ingresso carrabile e le aree di manovra già esistenti nell'area dello stabilimento. Si dovrà pertanto limitare la pavimentazione perimetrale della nuova area ad un limite minimo strutturale e di servizio, tale da non interessare l'area di tutela fluviale.

Parimenti si prende atto delle dichiarazioni relative alla viabilità pubblica di accesso, che valutano le infrastrutture S.P. 67 Marano-Canevaccia e S.P. 623 del Passo Brasa come già dimensionate per il transito di mezzi pesanti e adeguate in quanto da esse si possono raggiungere le principali aree insediative locali e la viabilità sovra-provinciale.

Nel breve periodo è previsto che l'ampliamento abbia lo scopo di aumentare le aree a disposizione delle lavorazioni già presenti e di aumentare gli spazi interni per lo stoccaggio dei materiali. Ciò dovrebbe consentire effettivamente di ridurre gli spostamenti legati al trasporto di materiali da e per altri magazzini esterni della stessa proprietà. Tuttavia sul lungo periodo i maggiori spazi di lavorazione consentiranno un aumento della produzione rispetto ad oggi e, di conseguenza, un incremento dei flussi di traffico.

E' bene pertanto prevedere un monitoraggio dei flussi di traffico della Ditta Palmieri da ripetere ogni anno per verificare che l'impatto della Ditta si mantenga nei valori indicati di circa 5 veicoli all'ora (mezzi pesanti + mezzi leggeri). In caso contrario andrebbe rivalutato l'impatto della Ditta su tutte le componenti ambientali. Il monitoraggio del traffico dovrà tenere conto anche degli spostamenti di mezzi leggeri e non solo di quelli dei mezzi pesanti.

Valgono inoltre tutte le prescrizioni già espresse dai soggetti competenti in materia ambientale.

LA RESPONSABILE
DELL'AREA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI METROPOLITANA
Dott.ssa Patrizia Vitali¹
(lettera firmata digitalmente)²

¹ Ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPae Emilia-Romagna n. 113/2018 del 17/12/2018 con cui è stato conferito alla D.ssa. Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.



Bologna, 15 gennaio 2020

Parere in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale in riferimento agli aspetti geologici, sismici ed idrogeologici del territorio.

Procedimento unico avviato dall'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese ai sensi dell'art. 53, L.R. n. 24/2017, a seguito dell'istanza presentata dalla Ditta Renomeccanica srl, per la realizzazione dell'ampliamento di uno stabilimento industriale in località Canevaccia comportante variazione alla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Gaggio Montano.

Ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 19/2008 ed in conformità con il D.G.R. 2193 del 21 dicembre 2015, entrato in vigore l'8 gennaio 2016, si esprime il seguente parere geologico, idrogeologico e sismico in merito alla verifica di compatibilità con le condizioni di pericolosità locale del territorio.

Il presente parere si riferisce al procedimento unico avviato dall'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese ai sensi dell'art. 53, L.R. n. 24/2017, a seguito dell'istanza presentata dalla Ditta Renomeccanica srl, per la realizzazione dell'ampliamento di uno stabilimento industriale in località Canevaccia comportante variazione alla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Gaggio Montano.

La cartografia di riferimento del PTCP (Tav. 2C - Rischio sismico) "Carta delle aree suscettibili di effetti locali" identifica l'area di studio come zona "A - area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche". Sono previsti per tale area studi geologici con valutazione del coefficiente di amplificazione litologico (approfondimenti di II livello).

Ai fini dell'espressione del presente parere, esaminata la Relazione Geologico - Sismica del 21 marzo 2019, redatta dal Dott. Geologo Giovanni Ronzani, è risultato necessario richiedere integrazioni a completamento degli elaborati sismici ed idrogeologici. Successivamente è stata così esaminata l'integrazione sismica del 20 giugno 2019 e la relazione idrogeologica del 18 ottobre 2019 a firma dello stesso geologo incaricato. Le elaborazioni e verifiche effettuate, in accordo con la DGR n. 2193/2015, finalizzate alla definizione e conseguente riduzione della pericolosità sismica, sono ad oggi da ritenersi idonee e complete.

Si segnala nello specifico che dovrà essere tenuto in debita considerazione il rischio derivante dall'amplificazione sismica al sito essendo stato fornito un fattore di

amplificazione F.A. PGA pari a 2,0 (medio - alta intensità) oltre a valori del rapporto d'intensità di Housner (SI/SI_0), riferiti allo spettro di risposta in funzione della velocità, per periodi propri del sito (T_0) compresi tra 0,1 - 0,5 sec pari a 2,1 (medio-alta intensità) e tra 0,5 - 1,0 sec pari a 1,3.

Si ricorda che in fase esecutiva, ai fini dell'effettiva riduzione del rischio sismico, dovrà essere tenuta in debita considerazione anche la coincidenza delle frequenze di risonanza tra il suolo e le strutture in progetto. In particolare è stato evidenziato un picco del rapporto HV a circa 3-4 Hz.

Vista la prossimità dell'ampliamento in progetto al Torrente Aneva ed alla zona di rispetto del punto di raccolta delle acque captate da sorgenti presenti più a monte, si segnala che sarà opportuno applicare l'art. 5.3 comma 11 del PTCP: *"Nelle stesse aree di cui al punto 10, gli insediamenti, nuovi o esistenti, dovranno dotarsi di reti fognarie di tipo separato, distinte per le acque nere e per le acque bianche; per la rete delle acque nere le tubazioni, i pozzetti, le fosse biologiche, e le altre componenti della rete devono essere alloggiati in manufatti a tenuta, ispezionabili e dotati di idonee caratteristiche meccaniche"*. Si ricorda infine che il Comune di Gaggio Montano, in sede di un futuro aggiornamento dei piani urbanistici strutturali comunali, in applicazione dell'art. 5.2 comma 4 e dell'art. 5.3 comma 7 del PTCP, potrà proporre una modifica alla cartografia provinciale in riferimento all'effettiva ubicazione del punto di raccolta delle acque evidenziata dall'approfondimento idrogeologico del 18 ottobre 2019 a firma del Dott. Geologo Giovanni Ronzani e potrà *"...provvedere ad elaborare specifici approfondimenti idrogeologici (...) volti a verificare l'effettivo areale di alimentazione della sorgente."*

Considerato quanto fino ad ora esposto è possibile affermare quanto segue:

- **gli approfondimenti effettuati risultano sufficienti;**
- **si esprime parere favorevole al procedimento in oggetto.**

In conformità con il D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 e nei limiti delle previsioni di progetto sarà necessario trasportare a rifiuto, in discariche autorizzate, tutti i materiali lapidei e terrosi eccedenti la sistemazione delle aree interessate dalle lavorazioni.

Le nuove opere dovranno essere progettate e realizzate in conformità con quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 gennaio 2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni" entrato in vigore dal 22 marzo 2018.

Geologo Fabio Fortunato





Area Pianificazione Territoriale

Servizio Pianificazione Urbanistica

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO:

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CONFERENZA DEI SERVIZI

relativa all'ampliamento dell'attività produttiva sito in località Canevaccia
inoltrato dalla ditta REOMECCANICA s.r.l.,
comportante variante urbanistica al POC

del Comune di

GAGGIO MONTANO

PROCEDIMENTO:

Determinazioni previste ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24 del 2017
Conferenza dei servizi convocata in forma semplificata e in modalità asincrona
ai sensi dell'art. 14 bis della L. n.241/1990

Espressione previste in esito alla Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani (VALSAT), ai
sensi dell'art. 5 della L.R.20/2000, in applicazione dell'art. 4 della L.R. 24/2017

Bologna, 16 gennaio 2020

INDICE

1. QUADRO DI RIFERIMENTO
 - 1.1 Contenuti della proposta comunale
 - 1.2 Contenuti della pianificazione sovraordinata
2. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA
 - 2.1 Gli usi consentiti
 - 2.2 L'accessibilità all'area
 - 2.3 Le dotazioni territoriali
3. LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE
 - 3.1. Premessa
 - 3.2 Gli esiti della consultazione
 - 3.3. Conclusioni
4. ALLEGATI

1. QUADRO DI RIFERIMENTO

La L.R. 24 /2017 sulla “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, in vigore dal 1 gennaio 2018, principalmente finalizzata al contenimento del consumo di suolo ed alla promozione del riuso e della rigenerazione urbana, definisce i nuovi strumenti urbanistici comunali, con contenuti innovativi rispetto ai previgenti, e indica i relativi procedimenti di approvazione. La suddetta normativa ammette, all'art. 4, comma 4, lettera e) il completamento dei procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica.

1.1 CONTENUTI DELLA PROPOSTA COMUNALE

La procedura è stata attivata a seguito della presentazione di richiesta di permesso a costruire finalizzato all'ampliamento della ditta Renomeccanica s.r.l., una società controllata della Palmieri s.p.a., che produce sistemi per la perforazione di gallerie. Lo stabilimento esistente della Renomeccanica s.r.l. è localizzato in località Canevaccia in “ambito specializzato totalmente o prevalentemente edificato o in corso di edificazione per attività produttive, ASP” del PSC.

Il Comune di Gaggio Montano, dotato di un Piano Operativo Comunale (POC) ha effettuato, con la variante al POC 2011-2015, una revisione generale di tale strumento, finalizzata alla verifica dello stato di attuazione delle relative previsioni. Tale POC 2011-2015 ha esaurito la sua validità quinquennale, senza tuttavia vedere realizzate tutte le proposte insediative attivate. La Renomeccanica s.r.l. pur avendo un ampliamento all'interno del POC originario che non è stato attuato entro la scadenza dei termini di efficacia del Piano stesso, oggi, a fronte della necessità di adeguamento dello stabilimento esistente al recente trend di crescita della propria attività industriale, propone il presente procedimento unico per l'ampliamento dello stabilimento nell'area attigua allo stabilimento esistente, classificata dal PSC come “ASP 3.13, ambito specializzato per nuovi insediamenti per attività produttive località Canevaccia”. Tale procedimento implica una variante agli strumenti urbanistici, attraverso la localizzazione dell'opera in un POC “stralcio”.

Viene confermata la Superficie Territoriale del precedente POC pari mq 17.910, il 33 % di tutte le aree produttive previste, pari a circa 52.341 mq (ricomprendendo anche quelle pianificate nel PRG e non ancora in attuazione, oltre a quelle introdotte in sede di PSC).

Il progetto di ampliamento prevede di realizzare due nuovi corpi di fabbrica, adiacenti a quello esistente:

1) un corpo di fabbrica rettangolare di mq 740 di SC che andrà a inserirsi sul fronte sud nella sagoma dell'edificio esistente, con medesima altezza e che servirà da copertura dell'area di carico/scarico-materiali;

2) un secondo corpo di fabbrica, affiancato allo stabilimento esistente sul fronte ovest, di mq 6.078 di SC di altezza 12 m. tra l'edificio esistente e l'ampliamento separati da un “corridoio” aperto dove è previsto un piccolo fabbricato che permetterà il collegamento tra le due aree di produzione.

Nel corpo di fabbrica maggiore verranno trasferite le attività di carpenteria/saldatura e il reparto montaggio macchinari e attrezzature. Lo stesso sarà inoltre utilizzato per alloggiare per intero il materiale stoccato all'interno del fabbricato, favorendo minori flussi di traffico per il trasporto dei materiali da e per i magazzini esterni.

Il POC, con le facoltà conferitegli dall'art. 3.6 comma 4 del PSC, stabilisce i seguenti parametri urbanistici per l'ambito:

- Superficie territoriale dell'Ambito St = mq 17.910,00;
- destinazioni d'uso, U 8, 9, 10, 12, 13, 14, 24, 26, 27, 30, 31, 43, 44, 45, 47, 49, 52. E' ammesso inoltre l'uso U1 (abitativo) per una SC max di mq 150.

- l'indice di Utilizzazione territoriale: $UT_{max} = 0,40 \text{ mq/mq}$;
- l'altezza massima dei fabbricati, pari a m 12;
- l'indice di permeabilità minimo $SP_{min} = 15\%$ della St.

In merito alle aree per attrezzature e spazi collettivi, il POC prevede la realizzazione e cessione al Comune, a carico dei soggetti attuatori, di aree per attrezzature e spazi collettivi per una superficie pari ad almeno il 15% della ST, di cui almeno il 5% della ST sistemato a parcheggi pubblici e il rimanente sistemato a verde pubblico. Si propone la monetizzazione (secondo i valori definiti da Delibera Comunale), prevedendo di utilizzare gli importi derivanti dalla monetizzazione per opere di urbanizzazione in territorio comunale individuate nella convenzione allegata al procedimento unico.

1.2 CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Il Comune di Gaggio Montano è dotato di PSC approvato con delibera di C.C. n° 40 del 29/05/2004, di RUE approvato con delibera di C.C. n° 41 del 29/05/2004. Tali strumenti sono stati oggetto di alcune varianti. In particolare per il PSC è stata approvata una variante con delibera di C.C. n° 32 del 21/04/09, mentre il RUE è stato sottoposto a diverse varianti di cui l'ultima approvata con delibera di C.C. N°35 del 28/09/2017.

Il POC approvato con delibera di C.C. n° 13 del 22/04/2013 e oggetto di diverse varianti ad oggi ha perso di efficacia.

Il **PSC** classifica l'ambito oggetto dell'ampliamento in base all'art. 3.6 "ASP 3, ambito specializzato per nuovi insediamenti per attività produttive". Per quanto attiene alle specifiche prescrizioni ambientali e paesaggistiche il PSC, scheda 45 della Valsat, chiede che sia previsto un idoneo impianto di depurazione privato e che sia preliminarmente interrato l'esistente elettrodotto. Rispetto all'accessibilità, prescrive che il movimento delle merci non debba dare luogo a significativi peggioramenti del sistema complessivo della viabilità locale in termini di condizioni acustiche, atmosferiche, di sicurezza e di traffico. Per quanto riguarda il paesaggio, viene richiesto che sia garantita una minimizzazione degli impatti ed un corretto inserimento nel delicato contesto del vicino ambiente fluviale.

Il **RUE** classifica lo stesso ambito all'art. 4.4.1 – Zone per nuovi insediamenti specializzati per attività produttive (ASP 3), prevedendo usi e parametri edilizi specifici.

2. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA

In relazione alle competenze della Città metropolitana risulta condivisibile l'assetto urbanistico proposto e si esprime **l'assenso alla conclusione della procedimento unico con le seguenti riserve al POC.**

2.1 GLI USI CONSENTITI

Il RUE all'art. 4.4.5 definisce le destinazioni d'uso ammesse per le zone ASP 3. Il POC ripropone l'intera casistica del RUE consentendo di fatto alcuni usi attualmente non attribuiti all'attività produttiva in essere e per la quale si propone di ampliare lo stabilimento. Considerando che il documento di Valsat in esame è relativo alla proposta di ampliamento dell'attività connessa con la ditta Renomeccanica s.r.l., si chiede di legare l'intervento oggetto del presente procedimento speciale all'azienda esistente sull'adiacente ambito produttivo ASP dal punto di vista fisico e funzionale, eliminando dall'elenco degli usi non connessi con l'attività oggetto della valutazione.

RISERVA. 1:

Si chiede stralciare dall'elenco degli usi quelli non connessi con l'attività oggetto del presente procedimento speciale.

2.2 L'ACCESSIBILITÀ ALL'AREA

Il PSC, nell'apposita scheda di Valsat, prescrive che il movimento di merci non debba dare luogo a significativi peggioramenti del sistema complessivo della viabilità locale in termini di condizioni acustiche, atmosferiche, di sicurezza e di traffico.

Nella proposta di ampliamento si evidenzia che nel breve periodo, con l'aumentare delle aree a disposizione delle lavorazioni già presenti e con la creazione degli spazi interni per lo stoccaggio dei materiali, si otterrà di ridurre gli spostamenti legati al trasporto di materiali da e per altri magazzini esterni della stessa proprietà. Tuttavia sul lungo periodo prevedendo un aumento della produzione e degli addetti rispetto ad oggi, si ipotizza un incremento dei flussi di traffico.

In accordo con quanto evidenziato da ARPAE AACM e in coerenza con il PSC, prendendo atto dell'attuale indicazione della Valsat di sostenibilità degli incrementi di flusso veicolare, si chiede di prevedere il monitoraggio dei flussi di traffico dell'attività che tenga conto anche degli spostamenti di mezzi leggeri, al fine di verificare il rispetto dei requisiti di sostenibilità infrastrutturale della viabilità, indicati dal PSC.

RISERVA. 2:

Si chiede di prevedere il monitoraggio dei flussi di traffico dell'attività che tenga conto anche degli spostamenti di mezzi leggeri, al fine di verificare il rispetto dei requisiti di sostenibilità infrastrutturale della viabilità indicati dal PSC.

2.3 LE DOTAZIONI TERRITORIALI

Richiamando l'art. 3.1.8, comma 5, del RUE che ammette la possibilità di monetizzare le dotazioni territoriali, in riferimento a casi particolari, si chiede di esplicitare tali motivazioni nel POC in relazione alla disciplina generale delle monetizzazioni e di elencare nella convezione gli interventi previsti come ammodernamento e riqualificazione delle dotazioni esistenti.

RISERVA N. 3:

Si chiede di esplicitare nel POC le motivazioni della monetizzazione delle dotazioni territoriali in relazione alla disciplina generale delle monetizzazioni e di elencare nella convezione gli interventi previsti come ammodernamento e riqualificazione delle dotazioni esistenti.

3. LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE

3.1. PREMESSA

La Città Metropolitana, in qualità di Autorità competente, si esprime in merito alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) dei piani comunali nell'ambito delle riserve al POC, previa acquisizione delle osservazioni presentate. Come indicato nella DGR 1795 del 31 10 2016, in attuazione della L. R. 13 del 2015, l'Area Autorizzazioni e Concessioni AAC Metropolitana di ARPAE predispone una relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città Metropolitana.

3.2 GLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE

Sono pervenuti alla Città Metropolitana di Bologna i pareri dei seguenti Enti competenti in materia ambientale: AUSL, ARPAE, HERA, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio Difesa del Suolo della Costa e della Bonifica della Regione Emilia Romagna, Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese. Gli Enti hanno espresso parere favorevole alla Valsat in esame, pur condizionandolo ad alcune misure di sostenibilità ambientale, sintetizzate e riprese nell'allegata proposta di parere in merito alla valutazione

ambientale rilasciata da AACM di ARPAE (in allegato), che pone l'attenzione su alcuni aspetti.

Si prende atto che il Comune provvederà a pubblicare il progetto compresi i documenti di Valsat, pertanto tale parere sarà da ritenersi definitivamente espresso, qualora durante la fase di deposito e pubblicazione, non verranno presentate osservazioni sulla Valsat e il cui eventuale accoglimento determini modifiche sostanziali all'assetto urbanistico proposto e condiviso in Conferenza dei servizi. Qualora dovessero pervenire osservazioni riferite agli aspetti sopra menzionati, dovrà essere aggiornata la stessa Conferenza e la Città Metropolitana dovrà esprimere nuovamente una propria valutazione.

3.3. CONCLUSIONI

Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, **la Città Metropolitana di Bologna esprime una valutazione ambientale positiva sulla VALSAT, condizionata** al recepimento delle riserve sopra esposte, del parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (allegato B) e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella "proposta di parere motivato in merito alla valutazione ambientale" (di cui alla delibera di G.R. 1795/2016, punto 2.c.2.12) predisposta da AAC Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE (allegato A).

Si ricorda infine che ai sensi del D.Lgs. 152/2006, la valutazione ambientale comprende anche il monitoraggio, che assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei Piani approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive. E' quindi necessario dare atto di tali contenuti nel Piano di Monitoraggio elemento costitutivo dei documenti di VALSAT.

Ai sensi della succitata Direttiva Regionale D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016, il Comune, una volta approvato il Piano, la relativa Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio, è tenuto a pubblicarli sul proprio sito WEB ed a trasmetterli alla Città metropolitana.

4. ALLEGATI

A. proposta di parere in merito alla valutazione ambientale rilasciata da AACM di ARPAE;

B. parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (art. 5, L.R. n. 19/2008).

Firmato:
la Responsabile Servizio
Pianificazione Urbanistica
Ing. Alice Savi

Il Funzionario Tecnico
Arch. Maria Luisa Diana



Ministero dell'Interno

BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Prot. n.

PR_BOUTG_Ingresso_0095259_20190924

CODICE FISCALE: 00510730377

SEDE LEGALE: VIA DELL' INDUSTRIA 58 - 40041 GAGGIO MONTANO(BO)

VISTA LA RICHIESTA DI RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA AI SENSI DELL'ART. 87 DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N.159, "CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, NONCHE' NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N.136" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;

VISTE LE RISULTANZE DELLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA ALLA DATA ODIERNA;

SI COMUNICA

CHE A CARICO DELLA SUINDICATA RENOMECCANICA - S.R.L. E DEI RELATIVI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.85 DEL D.LGS. 159/2011, ALLA DATA ODIERNA NON SUSSISTONO LE CAUSE DI DECADENZA, DI SOSPENSIONE O DI DIVIETO DI CUI ALL'ART.67 DEL D.LGS. 159/2011.

data

24/09/2019

COMUNICAZIONE ANTIMAFIA LIBERATORIA RILASCIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 88, COMMA 1, DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N.159, UTILIZZANDO IL COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA



COMUNE DI GAGGIO MONTANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Ufficio Tecnico

tel. 0534-38030 - fax 0534-38015 – P.zza A. Brasa n° 1 - 40041 Gaggio Montano (Bo) – e-mail: ut@comune.gaggio-montano.bo.it

Marca da bollo n° 01181175244247

Gaggio Montano, 12/11/2019

Del 07/10/2019 09:51:47 di 16,00 €

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N° 06/2019

(art.146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la domanda pervenuta in data 29/08/2019 prot. n° 7296 con la quale la Sig.ra

- **GAGGIOLI ADELAIDE nata a Sambuca Pistoiese (Pt) il 23/09/1944**
Residente in GAGGIO MONTANO (BO) Via dell'Industria N° 58,
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE di RENOMECCANICA S.r.l.,

chiede l'Autorizzazione Paesaggistica per **"REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO DI UNO STABILIMENTO INDUSTRIALE"** – Foglio 2 Mappale 252 Sub. 1;

Accertato che le opere interessano un'area sottoposta a tutela paesaggistica, di cui all'art. 142 – 1° comma – lettera – C - del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i (oppure immobili vincolati con art.136.D.Lgs 42/2004)

Ritenuto:

- che non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli art.140, comma 2,141, comma 1,141-bis e 143, comma 3 lettere b),c) e d) (art.146, comma 7, D.Lgs 42/2004)
- di dover applicare, pertanto, il procedimento di Autorizzazione di cui all'art. 146 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni ed integrazioni;

Esaminata la documentazione allegata alla richiesta sopracitata, con particolare riguardo agli elaborati grafici ed alla Relazione Paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12/12/2005;

Ritenuto che la suddetta documentazione sia sufficientemente esaustiva;

Visti :

- lo strumento urbanistico comunale vigente;
- i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e Polizia Urbana;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.C.M. 12 dicembre 2005;

Verificata la conformità dell'intervento alle prescrizioni del P.T.P.R. e del P.T.C.P. ;

Accertata :

- la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio individuati dal P.T.P.R. e dal P.T.C.P. ;
- la congruità con i criteri di gestione dell'area interessata indicati dal P.T.P.R. e dal P.T.C.P. ;
- il D.P.C.M. 12 dicembre 2005;

Visto il parere espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio nella seduta del **16/07/2019** verbale num. **01: "Favorevole."**

Dato atto che l'istanza, completa della documentazione presentata dall'interessato e di relazione tecnico illustrativa, è stata trasmessa alla **Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per la provincia di Bologna** con prot. 6545 e ad essa pervenuta in data 10/08/2018 e che contestualmente è stata data comunicazione all'interessato di avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 07.08.1990 n. 241 (art.146, comma 7, D.Lgs 42/2004)

Visto il parere da parte della **Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per la Provincia di Bologna prot. 23123 del 22/10/2019;**

Preso atto che il Richiedente, come si evince dagli atti allegati alla istruttoria, risulta avere titolo ad ottenere l'Autorizzazione di cui trattasi;

RILASCIA A

- **GAGGIOLI ADELAIDE nata a Sambuca Pistoiese (Pt) il 23/09/1944
Residente in GAGGIO MONTANO (BO) Via dell'Industria N° 58,
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE di RENOMECCANICA S.r.l.,**

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

per eseguire i lavori di ***"REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO DI UNO STABILIMENTO INDUSTRIALE"*** secondo le caratteristiche costruttive e tipologiche risultanti dagli elaborati di progetto allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, muniti del visto del Responsabile del Settore, e secondo le prescrizioni di seguito elencate dettate dalla **Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per la Provincia di Bologna:**

- **La messa a dimora di piante autoctone dovrà essere estesa a tutto il perimetro della nuova edificazione ed al parcheggio prevedendo la piantumazione di una pianta ogni quattro stalli di sosta con adeguata area di irrigazione non cementata;**
- **Il colore del nuovo stabilimento dovrà riprendere i colori autunnali tipici dell'Appennino con bicromie di forma più irregolare al fine di integrarsi meglio con il contesto;**
- **La pavimentazione del piazzale dovrà essere in calcestruzzo con inerte grossolano di pietra locale.**

A CONDIZIONE CHE

- La presente Autorizzazione Paesaggistica viene rilasciata rimanendo comunque salva ed impregiudicata l'eventuale necessità di qualsiasi ulteriore nulla-osta, autorizzazione o parere previsto dalla legislazione nazionale o regionale vigente.
- Copia della presente Autorizzazione Paesaggistica, unitamente al parere espresso dalla Soprintendenza nel corso del procedimento, verrà trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per la provincia di Bologna, Modena e Reggio Emilia, alla Regione Emilia Romagna ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati.
- La presente Autorizzazione Paesaggistica è trasferibile ai successori del titolare od aventi diritto.
- L'inizio dei lavori potrà avvenire solo ad avvenuta presentazione, ed eventuale rilascio, del titolo abilitativo previsto dal D.P.R. n. 380/2001 e dalla Legge Regionale Emilia Romagna n. 31/2002, nella loro attuale vigente formulazione.
- Per quanto non contemplato o riportato nella presente Autorizzazione Paesaggistica, si applicano comunque le normative nazionali e regionali vigenti.

F.to

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Sonori geom. Maurizio

Settore Istruttorie Autorizzative

Spett.le
Unione Appennino Bolognese
P.zza della Pace,4
40038 Vergato (BO)
Pec: suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Realizzazione di ampliamento di uno stabilimento industriale in località Canevaccia, mediante procedimento unico Art.53 L.R. 24/2017 (e Variante al POC Comunale) Renomeccanica- S.r.l. Convocazione Conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona (art. 14-bis l. n. 241/1990).

Con la presente siamo ad informare che, in riferimento alla richiesta pervenuta in data 09/09/2019 e registrata agli atti consortili con Prot. 10026, l'area oggetto di intervento non ricade all'interno dei bacini idrografici dei canali di bonifica, per cui il Consorzio della Bonifica Renana non è Ente competente al rilascio di pareri inerenti l'oggetto.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Visto: MV

IL DIRETTORE AREA TECNICA
(Ing. Francesca Dallabetta)



SINADOC: 33476/19

Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese
SUAP
Piazza della Pace 4
40038 Vergato (BO)
[PEC: suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it)

**OGGETTO: Realizzazione di ampliamento di uno stabilimento industriale in località Canevaccia
mediante procedimento unico art. 53 LR24/2017 e variante Piano Operativo
Comunale (POC) .
RENOMECCANICA S.R.L.**

E' pervenuta in data 22/11/19 prot. PG/BO/2019/180025 la Vostra comunicazione prot.17686/2019 relativa alla richiesta di parere in merito alla valutazione ambientale per la variante al POC in oggetto.

L'esame della documentazione trasmessa ha evidenziato che:

Il Comune di Gaggio Montano è dotato di :

- Piano Strutturale Comunale – PSC adottato con delibera di C.C. n° 72 del 18/10/2002; controdedotto con delibera di C.C. n° 21 del 15/03/2004 e n° 38 del 12/05/2004 e approvato con delibera di C.C. n° 40 del 29/05/2004;
- Regolamento Urbanistico Edilizio – RUE adottato con delibera di C.C. n° 73 del 18/10/2002;
- Piano Operativo Comunale POC approvato con delibera di C.C. n° 13 del 22/04/2013.

Tali strumenti sono stati oggetto negli anni di varianti attivate con appositi provvedimenti . In particolare il POC 2011-2015 è stato impostato in origine come un aggiornamento revisione del POC precedente, con verifica dello stato di attuazione delle relative previsioni . Del POC precedente erano conservate le caratteristiche salienti di contenuto normativo e progettuale, compresa la VALSAT . Tale POC 2011-2015 ha esaurito la sua validità quinquennale, senza vedere tuttavia realizzate tutte le previsioni insediative attivate questo , in particolare per gli ambiti per attività produttive a seguito della grave crisi che si è venuta a delineare a partire dal 2008/2009. Pertanto alla scadenza del quinquennio di validità del POC l'Amministrazione Comunale ha ritenuto rimandare l'attivazione di un nuovo POC in attesa della definizione dei nuovi strumenti urbanistici previsti dalla LR 24/2017.

Tuttavia uno dei soggetti privati (la società RENOMECCANICA S.r.l.) che aveva richiesto l' inserimento di una nuova area ASP3 all' interno del POC , dopo la mancata attuazione di tale area nei termini di efficacia del POC si trova oggi nella necessità di ampliare lo stabilimento esistente;
l' Amministrazione Comunale , al fine di assecondare questi segnali positivi per l' economia del territorio ha deciso di riattivare la previsione urbanistica “ scaduta ” mediante l' elaborazione e l' approvazione di una specifica variante al POC ;

Contenuto del POC 2019

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoo@cert.arpae.emr.it

Distretto di Montagna. | Via ...Berzantina..., n.30/10. | 40030.Comune Castel di Casio (BO) | Tel..0534 22379... Fax ...0534 24395..

Il presente POC prevede l'attuazione del seguente comparto per nuovi insediamenti produttivi:

- **Comparto ASP3 n° 13 Località Canevaccia : ST = mq 17.910**
tale comparto era già stato inserito nei precedenti piani con la variante del 2009 e la successiva conferma nel POC 2011-2015 pertanto rientra nelle previsioni insediative del PSC.
- La Ditta proponente Renomeccanica S.r.L. è una società del Gruppo industriale Palmieri e si occupa di di produzione di utensili attrezzature e sistemi per la perforazione.
L' intervento prevede di ampliare il fabbricato dello stabilimento industriale esistente con la costruzione di due corpi di fabbrica adiacenti a quello esistente .

Relativamente a quanto sopra la scrivente distretto territoriale Arpae, per quanto di competenza, fatto salvo quanto indicato nella VALSAT , ritiene **non sussistano motivi ostativi alla variante in oggetto** a condizione che:

- siano attuate tutte le misure di mitigazione acustica previsti nella fase progettuale : box fonoisolanti e fonoassorbenti attorno ai gruppi motore – ventola in esterno ai nuovi fabbricati e silenziatori lungo i relativi condotti di emissione in atmosfera, dei quali è stato tenuto conto nella predisposizione della Previsione di Impatto Acustico;
- sia presentata modifica dell' AUA rilasciata alla Ditta in funzione delle modifiche apportate dal progetto di ampliamento

Istruttoria tecnica redatta dal Tecnico della Prevenzione Gandolfi Sabrina

Il Dirigente

(Dr. Vittorio Gandolfi)

firmato digitalmente



Spett.le
Unione dei Comuni dell'Appennino
Bolognese
Piazza della PACE, 4
40038 Vergato BO
suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

SPA-Hera spa
Data prot.: 23-09-2019
Num. prot.: 0090183

INR-INRETE DISTRIBUZIONE
Data prot.: 23-09-2019
Num. prot.: 0030814

Imola,

PEC

Dir. Ing./Progettazione/Modellazione e Supp. Tec./Pareri Complessi/FG

Oggetto: Pratica n. **19110189** – Realizzazione di ampliamento di uno stabilimento industriale in località Canevaccia.
Comune di **Gaggio Montano**.
Rilascio di parere.
Proprietà: Renomeccanica.

In riferimento alla richiesta di espressione parere pervenuta dall'Unione di Comuni dell'Appennino Bolognese in data 09/09/2019 prot. Hera S.p.A. n. 86051 per il comparto di cui all'oggetto, fatti salvi i diritti di terzi e la piena osservanza di ogni normativa in vigore si esprime

PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO

alle prescrizioni generali e specifiche di seguito riportate.

Il presente parere ha validità due (2) anni dalla data del suo protocollo di emissione.

Decorsi più di due anni tra l'emissione del parere e il rilascio del permesso di costruire della lottizzazione è necessario che il Soggetto Attuatore ripresenti formale richiesta di approvazione del progetto da parte di Hera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A..

PRESCRIZIONI GENERALI

La responsabilità del progetto relativamente al rispetto delle normative specifiche vigenti e alla correttezza dei dati utilizzati per i calcoli eseguiti rimane unicamente in capo al progettista che ha redatto e firmato il progetto.

HERA S.p.A.

Holding Energia Risorse Ambiente

Sede legale: Via Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

tel. 051.287111 fax 051.287525

www.gruppohera.it

C.F./P. IVA Reg. Imp. BO 04245520376

Cap. Soc. i.v. € 1.489.538.745,00

INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede legale: Via Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

tel. 051.2814239 fax 051.2814289

pec: inrete_distribuzione@legalmail.it www.inretedistribuzione.it

C.F./P. IVA Reg. Imp. BO 03479071205 Cap. Soc. i.v. € 10.091.815,00

Il presente parere non esime il richiedente dall'ottenere, con onere a proprio carico, tutti i nulla-osta, autorizzazioni, permessi, servitù rilasciati da Enti o da terzi necessari per l'esecuzione delle opere di progetto.

Il Soggetto Attuatore (S.A.) dovrà richiedere le indicazioni sulla presenza di eventuali reti e impianti esistenti ed interferenti con le future lavorazioni mediante l'invio all'indirizzo pec heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it dell'apposito modulo "Richiesta dati cartografici su supporto digitale - clienti privati" disponibile nel sito www.gruppohera.it nella sezione "Progettisti e Tecnici\Richieste Multiservizio".

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

SERVIZIO ACQUEDOTTO

- Il Servizio acquedotto per la nuova porzione di fabbricato, relativamente al solo uso domestico, potrà essere soddisfatto dall'impianto esistente.
- Il S.A., o suo avente causa, dovrà realizzare eventualmente a propria cura e spese, il manufatto di alloggiamento dei contatori acqua. Dette opere devono essere realizzate sul confine di proprietà, all'esterno dei fabbricati e dal perimetro di locali interrati, in posizione protetta dal traffico veicolare ed accessibile dalla viabilità pubblica in qualsiasi ora del giorno e della notte per le attività di manutenzione ordinarie o straordinarie nonché gestionali.
- L'ubicazione del manufatto contatori, le misure interne minime nonché il numero e tipologie di contatori installabili saranno valutati, nel rispetto della normativa tecnica e regolamentare specifica del settore, con il tecnico di Hera S.p.A all'atto del sopralluogo per la formulazione del preventivo di allacciamento.
- Per eventuali richieste per uso antincendio si dovrà compilare il modulo "Richiesta parere per allaccio acquedotto/antincendio" disponibile nel sito www.gruppohera.it nella sezione "Progettisti e Tecnici\Acqua\Acquedotto\Parere allacciamento antincendio" e inviarlo all'indirizzo pec heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it, vedi link sotto riportato
https://www.gruppohera.it/progettisti_tecnici/lista_servizi/acqua/acqua_acquedotto/acq_parere_preventivo/578.html

SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

- Non si esprime parere in quanto l'area in oggetto è sprovvista di reti fognarie e pertanto si dovranno prevedere sistemi di smaltimento e trattamento che dovranno rimanere in capo a Soggetti diversi da questa Società.

SERVIZIO GAS

Non si esprime parere in quanto Servizio non richiesto

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla presente potete contattare il ns. tecnico referente p.i. Marco Luccarini Tel. 051/2814361 email: marco.luccarini@gruppohera.it; pec: heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it, avendo cura di citare l'oggetto, la data e il numero di protocollo della presente.

Cordiali saluti.

Procuratore speciale

Dott. Ing. Luca Migliori

Firmato digitalmente

*Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A. e Inrete Distribuzione Energia S.p.A.
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge,
sottoscritto con firma digitale"*



COMUNE DI GAGGIO MONTANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Ufficio Tecnico

tel. 0534-38030 - fax 0534-38015 – P.zza A. Brasa n° 1 - 40041 Gaggio Montano (Bo) – e-mail: ut@comune.gaggio-montano.bo.it

PC 06/2019

Gaggio Montano, 14/11/2019

P.E.C.

S.U.A.P.

Unione dei Comuni dell'Appennino
Bolognese

P.zza della Pace n° 4
40038 Vergato (Bo)

[suap.unioneappennino@cert.provincia.
bo.it](mailto:suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it)

Oggetto: Parere di merito per il rilascio del PERMESSO DI COSTRUIRE N. 06/2019.

per l'esecuzione di opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia per **REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO DI UNO STABILIMENTO INDUSTRIALE** sito in **GAGGIO MONTANO VIA CANEVACCIA N° 380 FRAZ. PIETRACOLORA**, richiesto a nome di:

- **RENOMECCANICA S.R.L.**, Partita Iva **00511941205**;
- Progettista **CIONI ING. MIRKO** Codice Fiscale **CNIMRK68E20A944G**;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

VISTA la richiesta presentata in data **29/08/2019**, prot. n. **7296**, dalla Sig.ra **GAGGIOLI ADELAIDE** nata a **Sambuca Pistoiese (Pt)** il **23/09/1944** e residente in **Gaggio Montan (Bo)** Via dell'Industria n° 58 in qualità di **Legale Rappresentante della ditta RENOMECCANICA S.R.L.**, intesa ad ottenere il permesso di costruire per **REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO DI UNO STABILIMENTO INDUSTRIALE** nel fabbricato distinto al catasto al foglio **2** Mappale **252** Sub. **//**;

VISTO il progetto dei lavori allegato alla richiesta stessa;

SENTITO il parere n. **01** del verbale, espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio in data **16/07/2019**;

PRESO ATTO dei seguenti pareri e nulla osta:

Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio di Bologna: Prot. 23123 del 22/10/2019;

Autorizzazione Paesaggistica n° 06/2019: Prot. 9544 del 12/11/2019;

CONSTATATO che agli effetti dell'art. 3 della legge 28-01-1977 n. 10 ed in base alle determinazioni fissate con Delibere del Consiglio comunale di Gaggio Montano in attuazione di quanto disposto dalle Delibere del Consiglio Regionale del 29-03-1999 n. 1108 e del 04-03-1998 n. 849 e 850, l'ammontare del contributo di costruzione è così distinto:

- oneri di urbanizzazione primaria (1° stralcio)	€	-----
- oneri di urbanizzazione primaria (2° stralcio)	€	-----
- oneri di urbanizzazione secondaria (1° stralcio)	€	3.718,68
- oneri di urbanizzazione secondaria (2° stralcio)	€	3.594,99
- D+S (1° stralcio)	€	4.578,00

- D+S (2° stralcio)	€	37.842,00
- TOTALECONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	€	49.733,67
- monetizzazione dei parcheggi pubblici	€	87.875,42
- monetizzazione del verde pubblico	€	37.002,06
- TOTALE MONETIZZAZIONI	€	124.877,48
- CONTRIBUTO STRAORDINARIO (L.R. 15/2013 art. 30 c. 3 lett. f)	€	60.000,00
- TOTALE DA VERSARE	€	234.611,14

RICHIAMATO il vigente regolamento urbanistico edilizio (R.U.E.);

VISTA la legge 17-08-1942 n. 1150 e S.M.e.I., la legge 28-01-1977 n. 10 e S.M.e.I., le leggi regionali n. 47/78 e S.M.e.I., n. 20/00 e S.M.e.I. e n. 31 del 25-11-2002 e S.M.e.I.;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e S.M.e.I.;

PRESO ATTO che il titolare del permesso di costruire dichiara di avere il necessario titolo al permesso stesso in qualità di **PROPRIETARIO**;

DICHIARA

Che il procedimento relativo al Permesso di Costruire in oggetto si può concludere positivamente dal punto di vista urbanistico ed edilizio e quindi il titolo è rilasciabile alla ditta **RENOMECCANICA S.R.L.** per l'esecuzione delle opere come in premessa evidenziate e richieste secondo gli elaborati grafici di progetto in numero di **5** costituiti da:

- **Elaborato: Progetto Architettonico comprensivo di:**
 - ✓ **Relazione tecnica generale;**
 - ✓ **Documentazione fotografica;**
 - ✓ **Elaborati grafico – LEGITTMO;**
 - ✓ **Elaborati grafico – COMPARATIVO;**
 - ✓ **Elaborati grafico – PROGETTO;**

che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e comunque nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e delle condizioni e prescrizioni tutte contenute nella presente e negli atti.

A CONDIZIONE CHE PRIMA DEL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO VENGANO PRESENTATI ED OTTEUNTI:

- **Versamento o bonifico bancario relativo al contributo di costruzione per il primo stralcio per un importo pari a 28.893,58 € (di cui € 3.718,68 U2 + € 4.578,00 D+S + € 13.553,73 DOTAZIONI TERRITORIALI + € 6.512,17 CONTRIBUTO STRAORDINARIO + € 531,00 DIRITTI DI ISTRUTTORIA);**
- **Entro il 31/12/2020 venga presentato e ritirato permesso di costruire per la realizzazione delle opere riguardanti il secondo stralcio e versato l'importo di € 206.248,56 relativo al contributo di costruzione e contributo straordinario;**
- **Venga stipulata adeguata convenzione come da bozza allegata;**
- **Venga ratificato in consiglio comunale la variante urbanistica;**
- **Deposito del Progetto Strutturale ai sensi della L.R. 19/2008 prima dell'inizio dei lavori;**
- **Dichiarazione di impegno alla progettazione ed alla installazione prima del termine dei lavori dei dispositivi di ancoraggio permanenti nonché al deposito, entro la fine dei lavori, presso lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) dell'elaborato Tecnico dei dispositivi di ancoraggio ai sensi della L.R. 2 marzo 2009 n. 2 (Delib. Ass. Legisl. 17/12/2013, n. 149);**
- **Progetti e certificati di conformità alla regola dell'arte degli impianti;**
- **Rispetto dei requisiti minimi come previsto dalla D.A.L.della Regione Emilia Romagna n° 156/2008 per la produzione di F.E.R., come e se necessario;**
- **Predisposizione alla ricezione a banda ultralarga ai sensi della L. 164/2014 articolo 6 ter;**
- **Dichiarazione di conformità resa ai sensi dell'art. 1 comma 4 L. n. 13/89;**
- **Aggiornamento Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);**

Ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L.R. n. 15 del 30-07-2013 e S.M.e.I. **il termine d'inizio dei lavori non potrà essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non potrà superare i tre anni dalla data di rilascio.** La data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata allo sportello unico, con l'indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa a cui si intendono affidare i lavori.

Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, con comunicazione motivata da parte dell'interessato. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio dei lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. **Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita.**

Dovrà essere trasmessa alla effettiva conclusione delle opere, e comunque entro il termine di validità del titolo originario, la comunicazione di fine lavori corredata dalla domanda del certificato di conformità edilizia e agibilità e della documentazione prevista dall'art. 23 della L.R. 15/2013.

Il presente permesso dovrà essere rilasciato salvi i diritti di terzi, è valido per il periodo assentito ad ultimare i lavori ed è subordinato all'osservanza delle prescrizioni derivanti dai pareri sopra citati che fanno parte integrante del presente atto e che rimangono depositati agli atti;

Inoltre:

- deve essere prodotta denuncia scritta dell'inizio dei lavori con indicazione e contestuale accettazione degli incarichi della Direzione dei Lavori e dell'esecuzione dei lavori, con l'obbligo di tempestiva comunicazione per eventuali sostituzioni in corso d'opera;
- ai sensi dell'art. 4 della legge 25-02-1985 n. 47 e S.M.e.I., nel cantiere dovrà essere esposto, per tutta la durata dei lavori un cartello chiaramente leggibile indicante il nominativo del titolare del permesso di costruire, del progettista, del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice, la data di inizio dei lavori, la data e il numero del permesso di costruire;
- lo scarico delle acque reflue e meteoriche dovrà essere eseguito secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/99 e S.M.e.I., ottenendo la prescritta autorizzazione;
- tutti gli impianti relativi agli edifici adibiti ad uso di civile abitazione dovranno essere previsti e realizzati secondo quanto stabilito dalla legge 05-03-1990 n. 46 e S.M.e.I., e dal relativo regolamento di attuazione ed al momento della richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità dovranno essere allegati i relativi certificati di dichiarazione di conformità degli impianti stessi da parte delle ditte esecutrici.

Prima dell'inizio dei lavori si dovrà provvedere inoltre:

- denuncia opere in cemento armato legge 05-11-1971 n. 1086 e S.M.e.I. conservandone in cantiere una copia vistata dall'Ufficio Tecnico;
- progetto per impianto e isolamento termico redatto secondo la legge 09-01-1991 n. 10 e S.M.e.I., conservandone in cantiere una copia vistata dall'Ufficio Tecnico;
- trasmissione di copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 D.Lgs. 81/08 e s. m. e i. come disposto dall'art. 90 dello stesso, nei casi previsti dalla richiamata normativa;

Il presente Permesso di Costruire è trasferibile ai successori o aventi causa.

Il Permesso di Costruire è irrevocabile. Esso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito nel permesso stesso (art. 19 comma 6, L.R. n. 15 del 30 Luglio 2013 e S.M.e.I.).

Il titolare del Permesso di Costruire, il committente ed il costruttore sono responsabili unitamente al direttore dei lavori, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel Capo 1 della legge 28-02-1985 n. 47 e S.M.e.I. della conformità delle opere alla normativa urbanistica, al presente Permesso di Costruire ed alle modalità esecutive sopra indicate. Essi sono, inoltre tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidamente alle spese per l'esecuzione in danno in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate (art. 6 legge 47/85 e S.M.e.I.).

Distinti saluti.

F.to

Il Responsabile dell'Ufficio
Sonori geom. Maurizio



Ministero dell'Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BOLOGNA

UFFICIO PREVENZIONE

PRATICA N: 58939

RIF. PROT. RICHIESTA N°: 24152

RIF. PROT. SUAP: ONLINE SUAP12291-13462-2019CONFSERV24SETT19

dipvvf.COM-BO.REGISTRO
UFFICIALE.U.0024641.16-09-2019

Al
S.U.A.P. DI UNIONE DEI COMUNI
APPENNINO BOLOGNESE
PIAZZA DELLA PACE, 4
40038 VERGATO
PEC:

ISEC.UNIONEAPPENNINO@CERT.CITTAMETROPOLITANA.BO.IT

OGGETTO: Valutazione del Progetto relativo all'attività sita in
GAGGIO MONTANO LOC CANEVACCIA, 380
Ragione Sociale: PALMIERI S.P.A.
Attività del DPR 151/11 n. 54.2.C

In esito all'istanza presentata ai sensi del D.Lgs. 8.3.2006 n. 139 e dell'art. 3 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, tendente all'ottenimento della valutazione del progetto relativo all'attività citata in oggetto, esaminati gli elaborati grafici e la relazione tecnica allegati *trasmessi per via telematica e che costituiscono parte integrante della presente nota*, per quanto di competenza si esprime, ai soli fini antincendio, **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** alla realizzazione del progetto stesso purché, oltre a quanto previsto nella documentazione presentata, siano osservate tutte le norme di sicurezza antincendi applicabili, anche per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione allegata, e vengano attuate le sottoriportate prescrizioni e condizioni:

1. dovranno essere fatti salvi i diritti di terzi;
2. per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.Lgs. n° 106/2017, D.Lgs. n° 81/2008, D.M. 10/03/98 e specificatamente dal D.M. 20/12/2012;
3. i dispositivi di apertura delle porte delle vie di esodo dovranno essere rispondenti alle norme UNI EN 179 e/o UNI EN 1125 così come disposto dal D.M. 3/11/2004 e ss.mm.ii.;
4. l'impianto idrico antincendio interno dovrà essere conforme al D.M. 20.12.12 ed in particolare alla norma UNI 10779/2014 per aree di livello di pericolosità 2;
5. l'impianto di illuminazione di sicurezza, oltre ad essere conforme al D.M. 22/01/2008 n° 37, dovrà essere realizzato secondo le indicazioni contenute nella norma UNI 1838;
6. dovrà essere installata la segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. n° 81/08;
7. gli impianti elettrici e di messa a terra devono essere realizzati conformemente al DM 22.01.2008 n° 37;
8. l'impianto fotovoltaico dovrà essere realizzato ed installato in conformità di quanto stabilito dalle linee guida di cui alle note del M.I. - Dipartimento VV.F. - DCPREV prot. n.1324 del 7/2/2012 e DCPREV prot. n. 6334 del 4/5/2012;
9. devono essere assicurati i controlli e manutenzioni sulle misure antincendio previsti dall'allegato VI al D.M. 10.03.98, riportandone gli esiti sul registro dei controlli di cui all'art. 6 del DPR 151/11;

A lavori ultimati, in conformità all'art. 4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07.08.2012, dovrà essere presentata la SCIA a firma del responsabile dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.



Ministero dell'Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BOLOGNA

Contro il presente parere può essere opposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Emilia Romagna entro il termine di giorni 60, oppure ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

Il Responsabile del Procedimento
(DOTT. ING. MARCO VANNINI)
(firmato in forma digitale ai sensi di legge)

p. Il Comandante Provinciale
(DOTT. ING. MICHELE DE VINCENTIS)
Il Funzionario delegato
(DOTT. ING. MARIO PRINCE)
(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)


Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco S.P. e D.C.

Comando Provinciale VV.F. Bologna

Via Ferrarese, 166/2 – 40128 Bologna

Tel. 051/6385111- Ufficio Prevenzione

E-mail comando.bologna@vigilfuoco.it e-mail certificata com.prev.bologna@cert.vigilfuoco.it



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0133482
DATA: 02/12/2019
OGGETTO: Risposta a: PEC PT - VARIANTE AL POC COMUNALE RENOMECCANICA -
S.R.L. - Parte urbanistica

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Patrizia Maurizi

CLASSIFICAZIONI:

- [04-03-04]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0133482_2019_Lettera_firmata.pdf:	Maurizi Patrizia	0207F65176D3FAF543E0F13313B9D8A7D 59F32A04D008BF6EC7C69F123A3C658



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0133525
DATA: 02/12/2019
OGGETTO: Risposta a: PEC PT - PROGETTO EDILIZIO RENOMECCANICA - S.R.L. Invio documenti allegati

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Patrizia Maurizi

CLASSIFICAZIONI:

- [04-03-04]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0133525_2019_Lettera_firmata.pdf:	Maurizi Patrizia	BD708B8F408619598126164350020320E4 73E1FD FE28E217C1D7ED5564A419EA



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

IL RESPONSABILE

MONICA GUIDA

TIPO ANNO NUMERO
REG. cfr. file SEGNATURA.XML
DEL cfr. file SEGNATURA.XML

Unione dei Comuni dell'Appennino
Bolognese
SUAP
suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

Comune di Gaggio Montano
Ufficio tecnico
gaggio.utecnico@cert.provincia.bo.it

Città Metropolitana di Bologna
Area Pianificazione Territoriale
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Oggetto: REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO DI UNO STABILIMENTO INDUSTRIALE IN LOCALITÀ CANEVACCIA, MEDIANTE PROCEDIMENTO UNICO ART 53 LR 24/2017 (E VARIANTE AL POC COMUNALE) RENOMECCANICA - S.R.L. Convocazione Conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona (art. 14-bis l. n. 241/1990).

Con nota prot. n.2019/13462 del 6/09/2019 si convoca lo scrivente Servizio regionale a partecipare ai lavori delle Conferenza di servizi in oggetto, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990.

In proposito preme rilevare che lo scrivente Servizio regionale non ha, per legge, competenze da esprimere in tale procedimento e che conseguentemente in nessun caso, possono ricollegarsi gli effetti previsti dall'art. 14-bis della L. 241/1990 alla mancata comunicazione di determinazioni.

Cordiali saluti.

Dott.ssa Monica Guida

documento firmato digitalmente

GBO_FG_Risposta_nota_13462-2019-SuapUnAppBo_Gaggio

Viale Della Fiera, 8
40127 Bologna

tel 051.527.6811
fax 051.527.6941

Email:difsuolo@regione.emilia-romagna.it
PEC: difsuolo@postacert.regione.emilia-romagna.it

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/_____/_____ Classif. 1400						Fasc. 2019	4	1